



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0314/2017**

18.10.2017

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatore: Bendt Bendtsen

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	57
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI.....	59
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE.....	63
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	115
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	116



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0765),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0499/2016),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti i pareri motivati inviati dalla Prima e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2017<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0314/2017),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva Considerando 1**

---

<sup>1</sup> GU C 246 del 28.7.2017, pag. 48.

<sup>2</sup> GU C 342 del 12.10.2017, pag. 119.

### *Testo della Commissione*

1. L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (**di almeno il 40%** entro il **2030** rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (**di almeno il 27 %**) e realizzare un risparmio energetico **pari ad almeno il 27 %**, **riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale del 30 %<sup>3</sup>**, e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

### *Emendamento*

1. L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato **e per un elevato livello di tutela della salute umana**. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (**dell'80-95%** entro il **2050** rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili **conformemente alla direttiva .../2018/UE [sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, COD(2016)0382]** e realizzare un risparmio energetico **conformemente alla direttiva 2012/27/UE, quale modificata dalla direttiva .../2018/UE [COD 2016/0376]** e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività, **l'accessibilità economica** e la sostenibilità dell'Europa.

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 6**

#### *Testo della Commissione*

6. L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050<sup>5</sup>. Per **raggiungere tale** obiettivo, **gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di decarbonizzare** gli edifici entro il 2050. **Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli** obiettivi a medio (2030) e a lungo termine (2050).

#### *Emendamento*

6. L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050. Per **conseguire tale** obiettivo, **è essenziale che l'attuale parco immobiliare, cui è riconducibile circa il 36 % di tutte le emissioni di CO<sub>2</sub> nell'Unione, sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e sia decarbonizzato, per arrivare a edifici a energia quasi zero** entro il 2050. **Gli Stati membri dovrebbero cercare un equilibrio efficace in termini di costi tra la decarbonizzazione dell'approvvigionamento energetico e la riduzione del consumo energetico finale.**

*A tale fine, gli Stati membri e gli investitori hanno bisogno di una visione chiara che orienti le loro politiche e le loro decisioni d'investimento e che comprenda tappe e azioni nazionali ben definite in materia di efficienza energetica per conseguire gli obiettivi a breve (2030), medio (2040) e lungo termine (2050).*

---

<sup>5</sup> *Comunicazione della Commissione - Tabella di marcia per l'energia 2050 (COM(2011) 885 final).*

### **Emendamento 3**

**Proposta di direttiva  
Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 bis. L'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici derivante dalla 21<sup>a</sup> Conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP21) deve trovare riscontro negli sforzi dell'Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare. Tenendo conto del fatto che quasi il 50 % dell'energia finale dell'Unione è usata per riscaldamento e raffreddamento, di cui l'80 % negli edifici, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell'Unione dipende fortemente dagli sforzi di quest'ultima per rinnovare il suo parco immobiliare dando la priorità all'efficienza energetica e al risparmio energetico, ricorrendo appieno al principio dell'"efficienza energetica in primis" nonché garantendo un efficace utilizzo delle energie rinnovabili.*

### **Emendamento 4**

**Proposta di direttiva  
Considerando 7**

*Testo della Commissione*

7. Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE nella quale si inseriscono con maggiore coerenza.

*Emendamento*

7. Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE, nella quale si inseriscono con maggiore coerenza, **e aggiornate, per chiarire le ambizioni relativamente a un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica. Le strategie di ristrutturazione a lungo termine e gli interventi di ristrutturazione che esse promuovono incentiveranno la crescita e la competitività, mediante la creazione di posti di lavoro a livello locale non esternalizzabili, e forniranno ai cittadini edifici efficienti in termini energetici, salubri e sicuri.**

**Emendamento 5**

**Proposta di direttiva  
Considerando 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 bis. Per favorire il conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione garantendo un buon rapporto costi-efficacia nonché ristrutturazioni edilizie efficaci in termini i costi, le strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine dovrebbero integrare considerazioni volte a migliorare la salute e il clima degli ambienti interni, anche combinando le ristrutturazioni con la rimozione dell'amianto o di altre sostanze nocive, prevenendo la rimozione illegale delle sostanze pericolose e favorendo il rispetto dei testi legislativi vigenti, come la direttiva 2009/148/CE<sup>1 bis</sup> e la direttiva (UE) 2016/2284<sup>1 ter</sup>.**

---

<sup>1 bis</sup> **Direttiva (UE) 2016/2284 del**



*Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.*

*1<sup>ter</sup> Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 7 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 ter. Per arrivare a disporre di un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica e garantire che le strategie di ristrutturazione a lungo termine diano luogo ai progressi necessari, gli Stati membri devono offrire orientamenti chiari e definire azioni misurabili e mirate, anche per i segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori, per i consumatori in condizioni di povertà energetica, per l'edilizia sociale e per le famiglie alle prese con i dilemmi posti dalla dicotomia investitore/utente ("split incentives"), tenendo conto al contempo dell'accessibilità economica. Al fine di sostenere ulteriormente i miglioramenti necessari al parco immobiliare nazionale in locazione, gli Stati membri dovrebbero valutare l'introduzione o il proseguimento dell'applicazione di requisiti per garantire un determinato livello di prestazione energetica, secondo gli attestati di prestazione energetica, per le proprietà in locazione.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 7 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 quater.** *Vista la valutazione d'impatto della Commissione, secondo la quale la ristrutturazione dovrebbe avvenire a un tasso medio del 3% per realizzare in modo efficace in termini di costi le ambizioni dell'Unione relative all'efficienza energetica, è fondamentale che gli Stati membri precisino i risultati attesi e il contributo al raggiungimento degli obiettivi generali di efficienza energetica del [X %] entro il 2030, conformemente alla direttiva 2012/27/UE quale modificata dalla direttiva .../2018/UE [COD 2016/0376], tenendo conto che ogni punto percentuale di aumento del risparmio energetico riduce le importazioni di gas del 2,6 % e contribuisce dunque attivamente all'autonomia energetica dell'Unione.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 7 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**7 quinquies.** *Obiettivi ambiziosi per una profonda ristrutturazione del parco immobiliare esistente creeranno milioni di posti di lavoro nell'Unione, soprattutto nelle piccole e medie imprese. In tale contesto, è necessario che gli Stati membri prevedano un collegamento chiaro tra le loro strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine e iniziative adeguate volte a promuovere lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore delle costruzioni e dell'efficienza energetica.*

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

8. I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti-pronti. Per digitalizzare il settore edilizio occorre predisporre incentivi mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali.

#### *Emendamento*

8. I programmi del mercato unico digitale e dell'Unione dell'energia dovrebbero essere allineati e servire obiettivi comuni. La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il panorama energetico, dall'integrazione delle energie rinnovabili alle reti intelligenti e agli edifici intelligenti-pronti. ***Ciò offre nuove opportunità in termini di risparmio energetico, fornendo ai consumatori informazioni più precise sui loro modelli di consumo e consentendo al gestore di sistema di gestire meglio la rete.*** Per digitalizzare il settore edilizio ***e promuovere lo sviluppo sistemico di città intelligenti,*** occorre predisporre incentivi mirati per sistemi intelligenti-pronti e soluzioni digitali adeguate nell'ambiente costruito, tenendo conto al contempo dei consumatori meno impegnati sul fronte digitale. ***Tali incentivi dovrebbero tenere conto degli obiettivi dell'Unione in materia di connettività e delle sue ambizioni relative alla diffusione di reti di comunicazione ad alta capacità, che costituiscono un prerequisito per abitazioni intelligenti e per comunità dotate di buoni collegamenti, garantendo anche che lo sviluppo di tali reti non sia ostacolato da soluzioni edili che possono influire negativamente sulla connettività.***

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

9. Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione

#### *Emendamento*

9. Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione

dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (*TFUE*), in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione ***secondo la metodologia enunciata nella presente direttiva***. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe ***essere coerente con gli attestati di prestazione energetica ed essere utilizzato per*** misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento, ***le prestazioni e il comfort degli ambienti interni*** e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

10. L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, ***fornendo anche*** agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

#### *Emendamento*

10. L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia, ***incluso il settore dei trasporti***; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ***diffusione della*** ricarica intelligente dei veicoli elettrici ***e fornire inoltre*** agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10 bis. Il pre-cablaggio e le pre-tubazioni creano le condizioni giuste per una rapida diffusione dei punti di ricarica, se e quando necessari. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire lo sviluppo dell'elettromobilità in modo equilibrato ed efficace in termini di costi. In particolare, quando avviene una ristrutturazione importante che riguarda le infrastrutture elettriche, questa dovrebbe essere seguita dalla messa in funzione del pre-cablaggio e della pre-tubazione al fine di garantire un cablaggio, una tubazione ed energia elettrica sufficienti a norma della direttiva 2014/94/UE per l'installazione di punti di ricarica nei posti auto.***

## **Emendamento 13**

### **Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10 ter. Una visione chiara per garantire la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050 richiede un livello di ambizione elevato. Quando il consumo energetico sarà prossimo allo zero, la quota di energia incorporata sarà più decisiva nell'intero ciclo di vita degli edifici. La visione futura di un parco immobiliare decarbonizzato dovrebbe includere l'energia incorporata negli edifici. Costruire con il legno è, pertanto, positivo per il clima.***

## **Emendamento 14**

### **Proposta di direttiva**

## **Considerando 10 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10 quater.** È opportuno promuovere la ricerca e la sperimentazione di nuove soluzioni in grado di ottimizzare la prestazione energetica degli edifici e dei siti storici, garantendo allo stesso tempo la protezione e la conservazione del patrimonio culturale.

## **Emendamento 15**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 10 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10 quinquies.** Gli Stati membri dovrebbero tenere conto del fatto che l'innovazione e le nuove tecnologie richiedono maggiori investimenti nella formazione e nelle competenze, che sono necessari per l'efficace attuazione di tali tecnologie.

## **Emendamento 16**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 10 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10 sexies.** La presente direttiva può difficilmente prevedere lo sviluppo e l'innovazione nel settore della mobilità elettronica, dell'edilizia o dei sistemi intelligenti. Pertanto il principio di neutralità tecnologica dovrebbe applicarsi in tutta la direttiva.

## **Emendamento 17**

**Proposta di direttiva**

**Considerando 10 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10 septies.** *Le soluzioni di tipo naturale, quali una vegetazione stradale ben progettata, i tetti verdi e i muri che garantiscano isolamento e ombra agli edifici riducono la domanda di energia limitando la necessità di riscaldamento e raffreddamento e migliorando la prestazione energetica di un edificio.*

## **Emendamento 18**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 14 octies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**10 octies.** *I requisiti per le infrastrutture di elettromobilità di cui alla presente direttiva dovrebbero fare parte di una pianificazione urbana strategica e olistica negli Stati membri allo scopo di promuovere modi di trasporto alternativi, sicuri e sostenibili e applicare un approccio coerente all'infrastruttura elettrica, fornendo ad esempio infrastrutture dedicate per il parcheggio delle biciclette elettriche e per le persone a mobilità ridotta.*

## **Emendamento 19**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

11. La valutazione d'impatto ha individuato ***due insieme di*** disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. ***In primo luogo, l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima***

11. La valutazione d'impatto ha individuato disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. Le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate

*d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo luogo, le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. **Perfino** soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione oggi. Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati.*

insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. **Inoltre, le** soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione oggi **e dovrebbero essere ulteriormente esplorate, anche quali soluzioni per aiutare i consumatori in condizioni di povertà energetica.** Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati.

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***11 bis. Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, sia tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alto rendimento. Tali sistemi includono i sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie da fonti rinnovabili o calore di scarto; cogenerazione; impianti di teleriscaldamento e telerinfrescamento urbano o collettivo e pompe di calore.***

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Considerando 11 ter (nuovo)**



**11 ter.** *Le linee guida dell'OMS del 2009 stabiliscono che, per quanto concerne la qualità dell'aria interna, edifici più efficienti offrono maggiore comfort e benessere agli occupanti e migliorano la salute. I ponti termici, l'inadeguatezza dell'isolamento e la mancata progettazione delle canalizzazioni dell'aria possono generare temperature superficiali al di sotto della temperatura di rugiada dell'aria, oltre che umidità. È, pertanto, fondamentale garantire un isolamento completo e omogeneo dell'edificio, compresi i balconi, le finestre, i tetti, i muri, le porte e i pavimenti.*

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

12. *Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia*

Emendamento

12. *L'automazione degli edifici, la gestione degli impianti e il controllo elettronico dei sistemi tecnici presentano enormi potenzialità in termini di considerevoli risparmi energetici efficaci sotto il profilo dei costi, sia per i consumatori che per le imprese. Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di essere efficaci e possono, in alcuni casi, sostituire le ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni, poiché permettono di agire sulla base delle informazioni fornite, garantendo in questo modo risparmi energetici nel tempo. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa; tuttavia, dovrebbe*

e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

*essere possibile esentare dall'obbligo di ispezione i sistemi tecnici esplicitamente coperti da un programma di una società di servizi energetici. Al fine di evitare doppie ispezioni, gli impianti che sono gestiti da un operatore di servizi pubblici o da un gestore di rete e che sono soggetti a ispezioni a livello di sistema dovrebbero essere esentati da tale obbligo.* Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica (*APE*). Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*12 bis. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i miglioramenti della prestazione energetica degli edifici esistenti contribuiscano anche a creare un ambiente interno salubre, tra le altre cose rimuovendo l'amianto e le altre sostanze nocive ed evitando problemi come la muffa nonché preservando le strutture fondamentali per la sicurezza degli edifici, in particolare per quanto riguarda la sicurezza in caso di incendi e di terremoti.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Considerando 12 ter (nuovo)**

**12 ter.** È importante garantire che le misure volte a migliorare la prestazione energetica degli edifici non si concentrino esclusivamente sull'involucro degli edifici, ma includano tutti gli elementi e i sistemi tecnici degli stessi.

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

13. Per sfruttare al meglio le misure **finanziarie** relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, **che dovrebbe** essere **valutata** confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

Emendamento

13. Per sfruttare al meglio le misure **di finanza pubblica** relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione **e promuovere ristrutturazioni olistiche quale migliore soluzione per garantire un'elevata prestazione energetica e un maggiore comfort degli ambienti interni. Tali ristrutturazioni dovrebbero** essere **valutate** confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, **qualora ciò sia proporzionato all'entità della ristrutturazione, o utilizzando analoghi metodi di documentazione che siano adeguati e proporzionati.**

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

**13 bis. I meccanismi e gli incentivi finanziari dovrebbero ricoprire una posizione centrale nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine ed essere promossi attivamente**

*dagli Stati membri, anche promuovendo criteri di efficienza energetica per i prestiti ipotecari per ristrutturazioni immobiliari la cui efficienza energetica è certificata, incoraggiando gli investimenti pubblici in un parco immobiliare efficiente sotto il profilo dell'energia, chiarendo ad esempio i principi contabili per gli investimenti pubblici e fornendo ai consumatori strumenti di consulenza accessibili e trasparenti relativamente alle opzioni di finanziamento di ristrutturazioni immobiliari improntate all'efficienza energetica.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*13 ter. I meccanismi volti a finanziare edifici di nuova costruzione efficienti sotto il profilo dell'energia, così come misure di efficienza energetica nel parco immobiliare, dovrebbero provenire da fonti private, pubblico-private e pubbliche. Per quanto concerne gli investimenti privati, è opportuno ridurre i rischi legati agli investimenti a favore dell'ammodernamento del parco immobiliare. Dovrebbe essere prestata una particolare attenzione ai partenariati pubblico-privati per le misure di efficienza energetica negli edifici pubblici al fine di ridurre l'onere finanziario a carico delle città, delle regioni e degli Stati membri più piccoli e finanziariamente più deboli. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare misure di efficienza energetica, soprattutto negli alloggi sociali e nelle abitazioni dei partecipanti più deboli al mercato, attraverso un sostegno finanziario pubblico nell'ambito del quale potrebbero essere utilizzati fondi europei.*

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva Considerando 13 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**13 quater.** *Qualora il nuovo attestato di prestazione energetica dimostri un miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio, dovrebbe essere possibile includere il suo costo nell'incentivo previsto dallo Stato membro.*

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva Considerando 14

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

14. L'accesso ai finanziamenti è più facile a fronte di un'informazione sulla qualità dei prodotti: gli edifici pubblici con una metratura utile superiore ai 250 m<sup>2</sup> dovrebbero pertanto essere tenuti a comunicare il proprio effettivo consumo energetico.

14. L'accesso ai finanziamenti è più facile a fronte di un'informazione sulla qualità dei prodotti: gli edifici pubblici ***che sono di proprietà dello Stato, di una regione o di un comune oppure che sono di proprietà privata per uso pubblico***, con una metratura utile superiore ai 250 m<sup>2</sup>, dovrebbero pertanto essere tenuti a comunicare il proprio effettivo consumo energetico.

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva Considerando 15

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

15. Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione

15. Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione

energetica dovrebbero essere rafforzati per garantire che gli attestati stessi siano di qualità e possano essere usati per verificare la conformità e per produrre statistiche sui parchi immobiliari regionali/nazionali; occorrono dati di qualità sul parco immobiliare, che possono essere prodotti in parte dai registri e dalle banche dati per gli attestati di prestazione energetica la cui costituzione e gestione è in corso in quasi tutti gli Stati membri.

## **Emendamento 31**

### **Proposta di direttiva Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

16. Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, è necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità.

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva Considerando 16 bis (nuovo)**

energetica dovrebbero essere rafforzati per garantire che gli attestati stessi siano di qualità e possano essere usati per verificare la conformità e per produrre statistiche *armonizzate* sui parchi immobiliari *locali*/regionali/nazionali; occorrono dati di qualità sul parco immobiliare, che possono essere prodotti in parte dai registri e dalle banche dati per gli attestati di prestazione energetica la cui costituzione e gestione è in corso in quasi tutti gli Stati membri.

#### *Emendamento*

16. Per raggiungere gli obiettivi della politica di efficienza energetica degli edifici, è necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità. *Al fine di garantire un sistema degli APE ben funzionante, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di un'ulteriore armonizzazione degli APE in fase di revisione dell'applicazione della presente direttiva.*

**16 bis. Il riconoscimento, la promozione e l'applicazione negli Stati membri dell'UE dell'insieme di norme del CEN concernenti la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, ora reso definitivo, avrebbero un impatto positivo sulla revisione della presente direttiva.**

### Emendamento 33

#### Proposta di direttiva Considerando 17

*Testo della Commissione*

17. La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, sugli edifici a energia quasi zero illustra in che modo l'attuazione della direttiva potrebbe assicurare la trasformazione del parco immobiliare e contemporaneamente il passaggio ad un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuove anche la strategia di riscaldamento e raffreddamento. A garanzia di un'adeguata attuazione, il quadro generale di calcolo del rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere aggiornato in base ai lavori del Comitato europeo di normazione (CEN), in forza del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea.

*Emendamento*

17. La raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione, del 29 luglio 2016, sugli edifici a energia quasi zero illustra in che modo l'attuazione della direttiva potrebbe assicurare la trasformazione del parco immobiliare e contemporaneamente il passaggio ad un approvvigionamento energetico più sostenibile, che promuove anche la strategia di riscaldamento e raffreddamento. A garanzia di un'adeguata attuazione, il quadro generale di calcolo del rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere aggiornato in base ai lavori del Comitato europeo di normazione (CEN), in forza del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea. ***I calcoli della prestazione energetica degli edifici dovrebbero essere applicati perseguendo l'obiettivo della prestazione ottimale, conformemente al principio dell'"efficienza energetica in primis". Tali calcoli, espressi come indicatore numerico dell'utilizzo di energia primaria in kWh/m<sup>2</sup>y, dovrebbero essere integrati dagli Stati membri mediante un indicatore numerico aggiuntivo per il fabbisogno energetico complessivo dell'intero edificio.***

## Emendamento 34

### Proposta di direttiva Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

19. ***Gli*** obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all'uso normale degli immobili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri; ***essi*** possono ***essere conseguiti meglio a livello di Unione, a garanzia di*** una comunanza coerente di obiettivi, comprensione, e impulso politico. L'Unione può ***pertanto*** intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

#### *Emendamento*

19. ***Poiché gli*** obiettivi della presente direttiva, ossia ridurre il consumo di energia necessaria a soddisfare il fabbisogno energetico associato all'uso normale degli immobili, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ***e*** possono, ***data la necessità di garantire*** una comunanza coerente di obiettivi, comprensione e impulso politico, ***essere conseguiti meglio a livello di Unione***, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. ***La presente direttiva rispetta pienamente le specificità e le differenze nazionali degli Stati membri nonché le loro competenze a norma dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE. Inoltre, l'obiettivo della presente direttiva è consentire la condivisione delle migliori pratiche al fine di garantire la transizione verso un parco immobiliare ad alta efficienza energetica nell'Unione.***

## Emendamento 35

### Proposta di direttiva Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Direttiva 2010/31/UE Articolo 1 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***-1. all'articolo 1, paragrafo 3, è***



*aggiunto il seguente comma:*

*"Gli Stati membri possono applicare i requisiti minimi per la prestazione energetica globale degli edifici a un intero quartiere anziché a un singolo edificio per consentire un approccio integrato al sistema energetico e di mobilità dei quartieri nell'ambito di applicazione di un'opera di rinnovamento olistica, a condizione che ciascun edificio raggiunga il requisito minimo per la prestazione energetica globale."*

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 1**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3

#### *Testo della Commissione*

3. "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, *l'*illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

#### *Emendamento*

3. "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la *gestione della qualità dell'aria negli ambienti interni*, la produzione di acqua calda per uso domestico, *i sistemi di illuminazione interna ed esterna* incorporata, *la schermatura solare, gli ascensori e le scale mobili*, l'automazione e il controllo dell'edificio, la *trasmissione e l'archiviazione dei dati sugli edifici*, la produzione *e lo stoccaggio* di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2010/31/CE

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. all'articolo 2 è inserito il seguente punto:***

***"3 bis. "soglia di intervento": il momento opportuno, ad esempio in una prospettiva di efficienza o efficacia in termini di costi o di disfunzione, nel ciclo di vita di un edificio, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione dell'efficienza energetica;"***

**Emendamento 38**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. all'articolo 2 è inserito il seguente punto:***

***"3 ter. "passaporto per la ristrutturazione degli edifici": la tabella di marcia a lungo termine, basata sui criteri di qualità e successiva a un audit energetico, che indica le misure e le ristrutturazioni pertinenti che migliorerebbero le prestazioni energetiche di un edificio specifico;"***

**Emendamento 39**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 quater.** *all'articolo 2 è inserito il seguente punto:*

**"3 quater.** *"sistema di automazione e controllo dell'edificio": un sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici per controlli automatici, compresi i dispositivi di bloccaggio, monitoraggio e ottimizzazione, sia per il funzionamento che per l'intervento umano e la gestione, ai fini di un funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia;"*

#### **Emendamento 40**

##### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 quinquies (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**1 quinquies.** *all'articolo 2 è inserito il seguente punto:*

**"3 quinquies.** *"elemento passivo": un elemento dell'involucro dell'edificio o altri elementi che partecipano alle tecniche passive volte a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento o il rinfrescamento e il consumo energetico per l'illuminazione e la ventilazione, migliorando in tal modo il comfort termico e visivo;"*

#### **Emendamento 41**

##### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 17

*Testo in vigore*

17. «potenza nominale utile»: potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore;

*Emendamento*

***1 sexies.*** *all'articolo 2, il punto 17 è sostituito dal seguente:*

"17. «potenza nominale utile»: potenza termica massima, espressa in kW, specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore *dove:*

*a) «pieno carico» indica la domanda di capacità massima dei sistemi tecnici per l'edilizia per il riscaldamento di ambienti, la rinfrescamento di ambienti, la ventilazione e la produzione di acqua calda per uso domestico; e*

*b) "carico parziale" indica parte della capacità a pieno carico che rappresenta le condizioni di funzionamento medie;"*

**Emendamento 42**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 1 septies (nuovo)**

Direttiva 2010/31/UE

**Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 septies.*** *all'articolo 2 è aggiunto il seguente punto:*

***"19 bis.*** *"parco immobiliare decarbonizzato": un parco immobiliare il cui rendimento è equiparabile a quello di un edificio a energia quasi zero ed è efficiente sotto il profilo dell'energia al massimo delle sue potenzialità;"*

**Emendamento 43**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) *il paragrafo 1 è formato dall'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica<sup>9</sup>, escluso l'ultimo comma;*

*Emendamento*

(a) *è inserito il seguente paragrafo 1:*

*"1. Gli Stati membri stabiliscono una strategia a lungo termine per la trasformazione del parco immobiliare nazionale residenziale e commerciale, sia pubblico che privato, in un parco immobiliare ad alta efficienza energetica e decarbonizzato entro il 2050. La strategia comprende azioni finalizzate a mobilitare gli investimenti per agevolare le ristrutturazioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi per il 2050. Tale strategia comprende:*

- a) una rassegna del parco immobiliare nazionale, comprese le pertinenti tipologie di costruzione, fondata, se del caso, su campionamenti statistici;*
- b) l'individuazione di approcci e azioni efficaci in termini di costi per stimolare le ristrutturazioni neutre sotto il profilo tecnologico, pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto delle soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici;*
- c) politiche e azioni volte a stimolare ristrutturazioni degli immobili profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi e la decarbonizzazione della domanda di riscaldamento e rinfrescamento, ad esempio attraverso l'introduzione di un sistema di passaporti per la ristrutturazione degli immobili;*
- d) politiche e azioni volte a sostenere le misure e le ristrutturazioni mirate di efficienza energetica a basso costo;*
- e) politiche e azioni rivolte ai*

*segmenti del parco immobiliare nazionale che evidenziano le prestazioni peggiori, alle famiglie in condizioni di povertà energetica e alle famiglie alle prese con i dilemmi posti dalla separazione degli incentivi, nonché alle abitazioni plurifamiliari che si trovano ad affrontare difficoltà nell'effettuare ristrutturazioni, prendendo in considerazione nel contempo l'accessibilità economica;*

*f) politiche e azioni rivolte a tutti gli immobili pubblici, inclusi quelli di edilizia sociale;*

*g) politiche e azioni finalizzate ad accelerare la transizione tecnologica verso immobili e comunità intelligenti e ben collegati, nonché l'impiego di reti ad altissima capacità;*

*h) un quadro d'insieme delle iniziative nazionali intese a promuovere le competenze e la formazione nei settori delle costruzioni e dell'efficienza energetica, nonché la formazione in materia di elementi passivi e tecnologie intelligenti;*

*i) una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento dei singoli individui, del settore dell'edilizia, delle istituzioni pubbliche, compresi i comuni, delle cooperative di edilizia residenziale e delle istituzioni finanziarie;*

*j) una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso e dei benefici in senso lato, come quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'aria;*

*Lo sviluppo e l'attuazione delle strategie di ristrutturazione a lungo termine degli Stati membri sono sostenuti da piattaforme strutturate e permanenti delle parti interessate, che includono i rappresentanti delle comunità locali e regionali, i rappresentanti del dialogo sociale, ivi compresi i rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro, delle PMI*

*e del settore dell'edilizia, nonché i rappresentanti delle minoranze.*

---

<sup>9</sup> *GU L 315 del 14.11.2012, pag. 13.*

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 2 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

*Nella strategia* di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con tappe e *misure* chiare per *riuscire a decarbonizzare il* parco immobiliare nazionale secondo l'obiettivo di lungo termine per il 2050, con tappe precise fissate al 2030.

##### *Emendamento*

*Nelle strategie* di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con tappe e *azioni* chiare per *garantire un* parco immobiliare nazionale *ad alta efficienza energetica e decarbonizzato* secondo l'obiettivo di lungo termine per il 2050, con tappe precise fissate al 2030 *e al 2040 nonché indicatori di progresso misurabili.*

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*Nelle loro strategie di ristrutturazione a lungo termine gli Stati membri specificano il modo in cui le tappe da essi previste contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo (degli obiettivi) di efficienza energetica dell'Unione del [X %] nel 2030, conformemente alla direttiva 2012/27/UE, modificata dalla direttiva .../2018/UE [COD 2016/0376], e dell'obiettivo dell'Unione di ridurre*

*dell'80-95 % le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050.*

## **Emendamento 46**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

*La strategia* di ristrutturazione a lungo termine *contribuisce* inoltre ad alleviare la povertà energetica.

#### *Emendamento*

*Le strategie* di ristrutturazione a lungo termine *definiscono le azioni pertinenti che contribuiscono* inoltre ad alleviare la povertà energetica, *sostenendo nel contempo la parità di accesso agli strumenti di finanziamento per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica per le famiglie vulnerabili.*

## **Emendamento 47**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Per orientare le decisioni di investimento di cui al paragrafo 1, **lettera d)**, gli Stati membri istituiscono meccanismi per:

a) aggregare i progetti, in modo da agevolare gli investitori nel finanziamento delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 1, **lettere b) e c)**;

b) ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato; **e**

#### *Emendamento*

3. Per **incentivare e** orientare le decisioni di investimento di cui al paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono o **sostengono** meccanismi per:

a) aggregare i progetti, **anche mediante le piattaforme di investimento**, in modo da agevolare gli investitori nel finanziamento delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 1;

b) ridurre i rischi **percepiti** delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato, **ad esempio applicando al fattore relativo alle garanzie reali oggetto di ristrutturazioni a fini di efficienza energetica certificata requisiti patrimoniali con una minore**



c) usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari o reagire a specifici fallimenti del mercato,”;

*ponderazione del rischio;*

c) usare i fondi pubblici per stimolare investimenti privati supplementari, *anche nel quadro dell'iniziativa Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti*, o reagire a specifici fallimenti del mercato,”;

*c bis) orientare, in linea con gli attuali orientamenti e chiarimenti di Eurostat nel quadro del SEC 2010, gli investimenti verso un parco immobiliare pubblico efficiente sotto il profilo energetico e chiarire l'interpretazione delle norme di contabilità, al fine di sostenere un approccio globale nei confronti degli investimenti delle autorità pubbliche;*

*c ter) sostenere l'assistenza relativa allo sviluppo dei progetti, nonché la facilitazione di aggregazione delle piccole e medie imprese in gruppi e consorzi per consentire la realizzazione di pacchetti di soluzioni per potenziali clienti; e*

*c quater) stabilire strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, ad esempio sportelli unici per i consumatori e servizi di consulenza energetica per fornire informazioni in materia di ristrutturazioni a fini di efficienza energetica e in merito agli strumenti finanziari disponibili per le ristrutturazioni immobiliari improntate all'efficienza energetica.*

## **Emendamento 48**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. La Commissione formula raccomandazioni per tutti gli Stati membri, basate sulla raccolta e la diffusione delle migliori pratiche,**

*riguardanti i regimi idonei di finanziamento pubblico e privato per le ristrutturazioni a fini di efficienza energetica e i regimi relativi all'aggregazione di progetti di ristrutturazione su piccola scala a fini di efficienza energetica. La Commissione effettua inoltre raccomandazioni indirizzate agli Stati membri in merito agli incentivi finanziari per le ristrutturazioni dal punto di vista dei consumatori, tenendo conto delle differenze esistenti tra gli Stati membri per quanto concerne l'efficienza in termini di costi;*

## **Emendamento 49**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. Ogni Stato membro effettua una consultazione pubblica includendo tutte le parti interessate pertinenti, per una durata di almeno tre mesi, sul progetto di strategia di ristrutturazione a lungo termine prima di presentare alla Commissione la sua strategia di ristrutturazione a lungo termine. Ogni Stato membro pubblica una sintesi dei risultati della sua consultazione pubblica come allegato alla sua strategia di ristrutturazione a lungo termine.*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 quater.** *Ogni Stato membro indica i dettagli dell'attuazione della sua strategia di ristrutturazione a lungo termine, anche in merito alle politiche e azioni previste, in conformità degli obblighi di comunicazione [articolo 19, lettera a)], del regolamento ... del Parlamento europeo e del Consiglio ... [sulla governance dell'Unione dell'energia, (2016/0375 COD) (regolamento sulla governance)), nel quadro della sua relazione nazionale integrata sui progressi compiuti sull'energia e il clima.*

## **Emendamento 51**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 3 – lettera a**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

*Testo della Commissione*

a) al paragrafo 1, il secondo comma è **soppresso;**

*Emendamento*

a) al paragrafo 1, il secondo comma è **sostituito dal seguente:**

***"Per gli immobili di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono che, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, sia tenuta in conto la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili."***

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 4**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

4. all'articolo 7, il quinto comma è *soppresso*;

*Emendamento*

4. all'articolo 7, il quinto comma è *sostituito dal seguente*:

*"Gli Stati membri provvedono affinché, in relazione agli immobili oggetto di una ristrutturazione importante, siano tenuti in conto i sistemi alternativi ad alta efficienza, nella misura in cui ciò sia tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile, e che sia prestata la dovuta attenzione alla sicurezza antincendio incoraggiando altresì condizioni climatiche salutarie degli ambienti interni."*

**Emendamento 53**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera a**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

*Testo della Commissione*

a) al paragrafo 1, il terzo comma è *soppresso*;

*Emendamento*

a) al paragrafo 1, il terzo comma è *sostituito dal seguente*:

*"Gli Stati membri impongono che i nuovi immobili siano dotati di dispositivi autoregolanti che regolino la temperatura ambiente in ogni singolo vano. Negli immobili esistenti, l'installazione di dispositivi autoregolanti per regolare individualmente la temperatura ambiente è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore."*

**Emendamento 54**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 2

2. Gli Stati membri **provvedono affinché** in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, **con più di dieci posti auto**, almeno **uno** ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE **sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi<sup>10</sup> in grado di azionare e arrestare la ricarica in funzione dei segnali di prezzo. Tale obbligo si applica a** tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto **a partire dal** 1° gennaio 2025.

Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al **comma precedente** agli edifici di proprietà e occupati da piccole e medie imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

---

<sup>10</sup> *GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.*

2. Gli Stati membri **prescrivono che** in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali **con più di dieci posti auto**, sottoposti a ristrutturazioni importanti **comprendenti le infrastrutture elettriche dell'edificio o l'area parcheggi**, almeno **un posto auto** ogni dieci sia dotato di un punto di ricarica **e un posto auto ogni dieci sia dotato di un pre-cablaggio o di una pre-tubazione adeguati, per consentire l'installazione di un punto di ricarica ai** sensi della direttiva 2014/94/UE **del Parlamento europeo e del Consiglio.**

**2 bis.** *Gli Stati membri prescrivono l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica per* tutti gli edifici pubblici **e commerciali** non residenziali con più di dieci posti auto **entro** il 1° gennaio 2025.

**2 ter.** *Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 2 agli immobili ad uso misto con più di dieci posti auto, a condizione che siano nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti comprendenti l'infrastruttura elettrica dell'edificio o l'area parcheggi.*

**2 quater.** Gli Stati membri possono decidere di non fissare o di non applicare i requisiti di cui al **paragrafo 2** agli edifici di proprietà e occupati da piccole e medie imprese ai sensi del titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

## Emendamento 55

### Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 5 – lettera b

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri provvedono affinché **gli** edifici residenziali **di nuova costruzione** e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto comprendano il pre-cablaggio che consente d'installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché **i nuovi** edifici residenziali e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti **comprendenti l'infrastruttura elettrica dell'edificio o l'area parcheggi adiacente o incorporata**, con più di dieci posti auto, comprendano il pre-cablaggio **o la pre-tubazione adeguati** che consente d'installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

**Emendamento 56**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5 – lettera b**  
Direttiva 2010/31/UE  
Articolo 8 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici che **sono** già disciplinati **dalla** direttiva 2014/94/UE.”;

*Emendamento*

4. Gli Stati membri possono decidere di non fissare o non applicare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 agli edifici pubblici **a condizione** che **siano** già disciplinati **da requisiti comparabili alle misure che recepiscono la** direttiva 2014/94/UE.

**Emendamento 57**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 5 – lettera b**  
Direttiva 2010/31/UE  
Articolo 2 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i parcheggi pubblici gestiti da enti privati siano soggetti ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.**

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 ter. Gli Stati membri contrastano gli ostacoli normativi e provvedono a garantire procedure di autorizzazione e di approvazione semplificate per i proprietari e i locatari in modo da consentire la diffusione dei punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali esistenti.***

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 4 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 quater. Oltre ai requisiti per l'infrastruttura relativa all'elettromobilità, gli Stati membri prendono in considerazione l'esigenza di un'infrastruttura per i carburanti alternativi negli edifici e la realizzazione di infrastrutture dedicate, come i corridoi per l'elettromobilità, nonché la necessità di politiche coerenti per la mobilità soft e verde, la multimodalità e la pianificazione urbana.***

## **Emendamento 60**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera c**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, la prestazione energetica globale dell'intero sistema modificato sia valutata, **documentata e trasmessa** al proprietario dell'edificio, in modo che **sia disponibile** per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

*Emendamento*

5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, la prestazione energetica globale dell'intero sistema modificato sia valutata **in condizioni di pieno carico e di carico parziale, valutando altresì, ove opportuno, l'impatto sulla qualità dell'aria negli ambienti interni. I risultati sono documentati e trasmessi** al proprietario dell'edificio, in modo che **siano disponibili** per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

**Emendamento 61**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera c**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 1

*Testo della Commissione*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare **nella** presente direttiva **la** definizione di «indicatore d'intelligenza» e **le condizioni alle quali l'«indicatore d'intelligenza» sarà** fornito come informazione supplementare ai potenziali nuovi locatari o acquirenti.

*Emendamento*

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare **la** presente direttiva **attraverso l'elaborazione di una** definizione di «indicatore d'intelligenza», **dopo aver consultato le parti interessate pertinenti, e sulla base del progetto e della metodologia di cui all'allegato I bis. La definizione include informazioni sulle modalità con cui l'indicatore potrebbe essere introdotto dopo una fase di prova, su come l'indicatore verrebbe collegato ai certificati di prestazione energetica di cui all'articolo 11 e su come potrebbe essere**



fornito come informazione supplementare *e significativa* ai potenziali nuovi, *investitori*, locatari, acquirenti e *partecipanti al mercato*.

## Emendamento 62

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

L'indicatore d'intelligenza rileva le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell'edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo e ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l'edificio è allacciato.

#### *Emendamento*

L'indicatore d'intelligenza rileva *i risparmi energetici migliorati, i parametri di riferimento e* le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell'edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, *in particolare a carico parziale, anche attraverso l'adattamento del consumo energetico*, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo, *efficiente* e ottimale dei vari sistemi energetici, *compresa l'energia rinnovabile generata in loco*, e infrastrutture cui l'edificio è allacciato.

## Emendamento 63

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Gli Stati membri collegano le

#### *Emendamento*

6. Gli Stati membri collegano le

rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico ottenuto grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è calcolato, ***ove proporzionato all'entità della ristrutturazione, attraverso una diagnosi energetica o*** confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione ***o utilizzando valori standard per il calcolo del risparmio energetico negli edifici o un'analogia metodologia di documentazione che sia pertinente e trasparente.***

## **Emendamento 64**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6 – lettera b**  
Direttiva 2010/31/UE  
Articolo 10 – paragrafo 6 bis

### *Testo della Commissione*

6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo ***effettivo*** di energia degli edifici ***frequentemente visitati dal pubblico*** con una superficie utile superiore a 250 m<sup>2</sup>.

### *Emendamento*

6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati ***o utilizzano una banca dati esistente*** in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo di energia degli edifici ***di proprietà di autorità pubbliche, o da esse gestiti o occupati,*** con una superficie utile superiore a 250 m<sup>2</sup>.

## **Emendamento 65**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – punto 6 – lettera b**  
Direttiva 2010/31/UE  
Articolo 10 – paragrafo 6 ter

*Testo della Commissione*

6 ter. I dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'Unione sulla protezione dei dati sono messi a disposizione, su richiesta, almeno delle pubbliche autorità, per finalità statistiche e di ricerca.

*Emendamento*

6 ter. I dati aggregati e resi anonimi conformemente ai requisiti dell'Unione sulla protezione dei dati sono messi a disposizione, su richiesta, almeno delle pubbliche autorità, per finalità statistiche e di ricerca **e l'insieme completo dei dati è messo a disposizione del proprietario dell'edificio.**

**Emendamento 66**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – punto 7 – lettera a**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia **centralizzati** di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento **della caldaia** e del **suo** dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento **della caldaia** non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia **per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua per uso domestico** di potenza nominale utile cumulativa superiore a **70** kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento **del generatore di calore, a pieno carico e a carico parziale**, e del dimensionamento **del generatore di calore** rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento **del generatore di calore** non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.

## Emendamento 67

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

"2. ***In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché*** gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

#### *Emendamento*

2. ***Gli*** Stati membri ***prescrivono che*** gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo ***entro il 2023***. I suddetti sistemi sono in grado di:

## Emendamento 68

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

#### *Emendamento*

a) monitorare, ***registrare***, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia ***onde permettere rendimenti energetici ottimali a pieno carico e a carico parziale***;

## Emendamento 69

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 7 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

3. ***In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché*** gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia ***centralizzati*** di

#### *Emendamento*

3. ***Gli*** Stati membri possono ***prescrivere che*** gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia ***per il riscaldamento degli ambienti e dell'acqua***

potenza nominale utile cumulativa superiore a **100** kW siano attrezzati con:

*per uso domestico* di potenza nominale utile cumulativa superiore a **70** kW siano attrezzati con:

## **Emendamento 70**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 7 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) **un** monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;

#### *Emendamento*

a) **una funzionalità di** monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;

## **Emendamento 71**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 7 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.

#### *Emendamento*

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione, **dello stoccaggio** e del consumo ottimali dell'energia **a pieno carico e a carico parziale incluso il bilanciamento idronico**.

## **Emendamento 72**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 7 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis.** *Gli edifici conformi al paragrafo 2 o 3 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.*

### **Emendamento 73**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 7 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

**3 quater.** *I sistemi tecnici per l'edilizia esplicitamente disciplinati da un criterio di rendimento energetico concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e pertanto soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.*

### **Emendamento 74**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8 – lettera a**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria **e di ventilazione** negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria

negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia **centralizzati** di potenza nominale utile cumulativa superiore a **100 kW**. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.

superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia **per il condizionamento d'aria e la ventilazione** di potenza nominale utile cumulativa superiore a **12 kW**. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e **della ventilazione, a pieno carico e a carico parziale, e** del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o **di ventilazione** con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.

***Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile degli impianti di condizionamento d'aria, tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione degli impianti e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.***

## **Emendamento 75**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

2. ***In alternativa al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare requisiti affinché*** gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo. I suddetti sistemi sono in grado di:

#### *Emendamento*

2. ***Gli Stati membri prescrivono che*** gli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh/anno siano dotati di sistemi di automazione e controllo ***entro il 2023***. I suddetti sistemi sono in grado di:

## Emendamento 76

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

#### *Emendamento*

a) monitorare, analizzare, **registrare** e adeguare continuamente l'uso dell'energia **onde permettere rendimenti energetici ottimali a pieno carico e a carico parziale**;

## Emendamento 77

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. ***In alternativa al paragrafo 1, gli*** Stati membri possono ***fissare requisiti affinché*** gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia ***centralizzati*** di potenza nominale utile cumulativa superiore a ***100 kW*** siano attrezzati con:

a) ***un*** monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.

#### *Emendamento*

3. ***Gli*** Stati membri possono ***prescrivere che*** gli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia ***per il condizionamento d'aria o la ventilazione*** di potenza nominale utile cumulativa superiore a ***12 kW*** siano attrezzati con:

a) ***una funzionalità di*** monitoraggio elettronico continuo che misura l'efficienza dei sistemi e informa i proprietari o gli amministratori dei cali significativi e della necessità di manutenzione;

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione, ***dello stoccaggio*** e del consumo ottimali dell'energia ***a pieno carico e a carico parziale incluso il bilanciamento idronico***.

## Emendamento 78

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)



*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *Gli edifici conformi al paragrafo 2 o 3 sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.*

## **Emendamento 79**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 8 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 ter.** *I sistemi tecnici per l'edilizia esplicitamente disciplinati da un criterio di rendimento energetico concordato o da un accordo contrattuale che specifica un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica, quali i contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE, o che sono gestiti da un servizio pubblico o da un operatore di rete e pertanto soggetti a misure di monitoraggio del rendimento riguardanti il sistema, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.*

## **Emendamento 80**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è sostituito dall'anno "2028";

9. all'articolo 19, l'anno "2017" è sostituito dall'anno "2024";

## **Emendamento 81**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 bis.** *all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:*

**"La Commissione valuta, in particolare, la necessità di un'ulteriore armonizzazione degli attestati di prestazione energetica in conformità dell'articolo 11."**

## **Emendamento 82**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 19 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9 ter.** *È inserito l'articolo seguente:*

**"Articolo 19 bis**

**La Commissione conclude, prima del 2020, uno studio di fattibilità, precisando la possibilità e le tempistiche per introdurre un passaporto per la ristrutturazione degli edifici, potenzialmente quale elemento della sezione sulle raccomandazioni relative agli attestati di prestazione energetica, allo scopo di fornire una tabella di marcia a lungo termine e a tappe per specifici edifici."**

## **Emendamento 83**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – punto 10**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

“In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari *o* locatari di edifici informazioni *sugli attestati di prestazione energetica, le loro finalità e i loro obiettivi*, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente e *all’occorrenza* sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.”;

*Emendamento*

“In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari, *gestori e* locatari di edifici informazioni *tramite strumenti di consulenza indipendenti, accessibili e trasparenti, come gli sportelli unici*, sulle misure atte a migliorare la prestazione energetica degli edifici in modo economicamente conveniente, *anche attraverso consulenze in materia di ristrutturazioni, sugli attestati di prestazione energetica, le loro finalità e i loro obiettivi, sulla sostituzione di caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili e* sugli strumenti finanziari disponibili per migliorare la prestazione energetica degli edifici.”;

**Emendamento 84**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – punto 1 – lettera a**  
Direttiva 2010/31/UE  
Allegato I – punto 1

*Testo della Commissione*

"1. La prestazione energetica di un edificio riflette l'uso normale di energia dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione.

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m<sup>2</sup>.y) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, armonizzato ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. *La prestazione energetica e il metodo per determinarla sono trasparenti e aperti* all'innovazione.

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo *secondo il* quadro

*Emendamento*

"1. La prestazione energetica di un edificio riflette *in maniera trasparente* l'uso normale di energia dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione *e altri sistemi tecnici per l'edilizia*.

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/(m<sup>2</sup>.y) da un indicatore numerico del consumo di energia primaria, armonizzato ai fini della certificazione della prestazione energetica e della conformità ai requisiti minimi di prestazione energetica. Il metodo per determinarla *è trasparente e aperto* all'innovazione.

Gli Stati membri descrivono il metodo nazionale di calcolo, *tenendo conto della*

degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN).";

***terminologia e delle definizioni contenute nel*** quadro degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN).";

## Emendamento 85

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – punto 1 – lettera b**  
Direttiva 2010/31/UE  
Allegato I – punto 2

### *Testo della Commissione*

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e ***adeguata*** ventilazione è calcolato in modo da ***assicurare livelli minimi*** di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria per vettore energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali nazionali o regionali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

***I fattori di energia primaria detraggono la quota di energia rinnovabile nei vettori energetici in modo che i calcoli trattino alla pari: a) l'energia da fonte rinnovabile prodotta in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) l'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.***";

### *Emendamento*

"2. Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico, ***illuminazione***, ventilazione e ***altri sistemi tecnici per l'edilizia*** è calcolato in modo da ***massimizzare i livelli*** di salute, ***qualità dell'aria interna*** e comfort definiti dagli Stati membri ***a livello nazionale o regionale. In particolare, la temperatura di una qualsiasi superficie interna dell'edificio non dovrebbe scendere al di sotto della temperatura di rugiada.***

Il calcolo dell'energia primaria poggia su fattori di energia primaria per vettore energetico, che possono basarsi su medie ponderate annuali, ***ed eventualmente anche stagionali o mensili***, nazionali o regionali o su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

***I calcoli degli Stati membri considerano in primo luogo il fabbisogno energetico e successivamente tengono anche conto: dell'energia da fonti rinnovabili prodotta e utilizzata in loco (prima del contatore individuale, ossia conteggiata come non approvvigionata) e b) dell'energia da fonti rinnovabili fornita dal vettore energetico.***";

*L'applicazione dei fattori di energia primaria garantisce che si persegua una prestazione energetica ottimale degli immobili, sostenendo in tal modo l'attuazione nazionale dei requisiti di cui all'articolo 9."*

## **Emendamento 86**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato I – punto 1 bis (nuovo)**  
Direttiva 2010/31/UE  
Allegato I bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*1 bis. È inserito il seguente allegato:*

**"ALLEGATO I bis**

***Quadro metodologico generale comune per la definizione di un "indicatore d'intelligenza" per gli immobili di cui all'articolo 8, paragrafo 6***

***1. La Commissione elabora un quadro metodologico generale comune per stabilire l'entità dell'indicatore d'intelligenza, valutando la capacità di un edificio o di un'unità immobiliare di adattare il suo funzionamento alle esigenze dell'occupante e della rete e di migliorare la sua efficienza energetica e le prestazioni generali.***

***La metodologia tiene conto di un numero di elementi compresi i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, i termostati intelligenti, gli elettrodomestici incorporati, i punti di ricarica dei veicoli elettrici, lo stoccaggio dell'energia nonché le funzionalità dettagliate e l'interoperabilità di tali elementi. Tali impatti sono valutati per i potenziali benefici a livello di efficienza e prestazione energetica, così come per la flessibilità, le condizioni climatiche interne e il comfort che vengono resi possibili nel pertinente edificio o unità***

*abitativa.*

**2. L'indicatore d'intelligenza è stabilito e calcolato in conformità di tre funzionalità chiave relative all'edificio e ai suoi sistemi tecnici per l'edilizia:**

**a) la capacità di mantenere in modo efficiente un elevato livello di prestazione e di funzionamento dell'edificio mediante la riduzione della domanda di energia e un uso maggiore dell'energia da fonti rinnovabili (elettricità e riscaldamento), compresa la capacità di un edificio di autogestire la propria domanda o la generazione in loco attraverso una nuova gestione delle proprie risorse;**

**b) la capacità di adattare il proprio funzionamento in risposta alle esigenze dell'occupante garantendo elevati standard di salubrità e condizioni climatiche interne, prestando la dovuta attenzione alla disponibilità di display di facile utilizzo, alla possibilità del controllo a distanza e alla comunicazione della qualità dell'aria interna e dell'uso dell'energia; e**

**c) la flessibilità della domanda energetica complessiva di un edificio, inclusa la sua capacità di consentire una risposta attiva e passiva alla domanda implicita ed esplicita, che è misurata in termini di quota del carico dell'edificio che può essere trasferita in un dato momento in riferimento al picco di kW, e la capacità in termini di kWh di fornire tale flessibilità alla rete, compresi il prelievo e l'iniezione.**

**Ciò consentirebbe e sosterebbe la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della fornitura dell'energia elettrica conformemente alla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio\*.**

**Il quadro metodologico tiene conto delle norme europee di contabilità, in particolare quelle elaborate nell'ambito del mandato M/480.**

**3. Il quadro metodologico garantisce la piena interoperabilità tra i contatori intelligenti, i sistemi di automazione e controllo dell'edificio, gli elettrodomestici incorporati, i termostati intelligenti all'interno dell'edificio e i sensori per la qualità dell'aria interna e la ventilazione e promuove l'uso di parametri di riferimento e delle norme europee, compresa l'ontologia di riferimento per i dispositivi intelligenti. L'indicatore intelligente esamina e fissa un valore relativo all'apertura verso i sistemi di terze parti, per le infrastrutture come la rete elettrica e di teleriscaldamento, l'infrastruttura per i veicoli elettrici e gli aggregatori della gestione della domanda, allo scopo di garantire la compatibilità delle comunicazione, dei sistemi di controllo e della trasmissione dei dati o segnali pertinenti.**

**4. Il quadro metodologico include il processo di trattamento dei dati all'interno di un edificio o al di là dei confini di un edificio, che potrebbe includere i dati originati dall'edificio stesso, dall'utilizzatore o dall'occupante o da essi ricevuti. Tale processo si basa su protocolli che consentono lo scambio di messaggi autenticati e criptati tra l'occupante e i pertinenti prodotti o dispositivi all'interno dell'edificio. In particolare nel trattamento dei dati personali, quali i dati provenienti da una misurazione o una misurazione divisionale frequente e remota o i dati trattati dagli operatori di reti intelligenti, sono garantiti i principi della titolarità dell'occupante, della protezione dei dati, della vita privata e della sicurezza. Tale quadro metodologico comune copre i dati in tempo reale e i dati relativi all'energia provenienti da soluzioni basate sul cloud e garantisce la sicurezza dei dati, delle letture dei contatori intelligenti e della comunicazione dei dati nonché la vita privata dei clienti finali, in conformità della pertinente legislazione dell'Unione**

*sulla protezione dei dati e la vita privata nonché delle migliori tecniche disponibili per la sicurezza informatica.*

*5. Il quadro metodologico tiene conto dell'influenza positiva delle reti di comunicazione esistenti, in particolare l'esistenza di un'infrastruttura fisica interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, come l'etichetta volontaria "predisposta per l'alta velocità", e l'esistenza di un punto di accesso per i condomini, conformemente all'articolo 8 della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio\*\*.*

*6. Il quadro metodologico fissa il formato o la rappresentazione grafica più adeguata del parametro dell'indicatore d'intelligenza e dovrebbe essere semplice, trasparente e facilmente comprensibile per i consumatori, i proprietari, gli investitori e i partecipanti al mercato della gestione della domanda. Esso integra l'attestato di prestazione energetica nella misura in cui esista un chiaro collegamento con la prestazione energetica dell'edificio.*

---

*\* Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).*

*\*\* Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GU L 155 del 23.5.2014, pag. 1)."*



## MOTIVAZIONE

Il parco immobiliare dell'Unione assorbe una parte sostanziale della domanda finale di energia in Europa, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili. Un parco immobiliare più efficiente costituisce un significativo potenziale in termini di miglioramento della sicurezza energetica, riduzione delle importazioni di energia verso l'Europa, riduzione delle bollette energetiche per i consumatori europei di energia, condizioni di vita più sane e una maggiore crescita e occupazione, in particolare per le PMI.

Per soddisfare i nostri impegni internazionali nell'ambito dell'accordo COP21 e conseguire in maniera efficiente sotto il profilo dei costi gli obiettivi di decarbonizzazione e di efficienza energetica dell'Unione, è necessario che i settori non-ETS, come ad esempio gli edifici e i trasporti, esprimano le loro potenzialità. Pertanto è necessaria una direttiva ambiziosa e lungimirante sulla prestazione energetica nell'edilizia onde garantire un parco immobiliare europeo altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato.

### **Rafforzamento della pianificazione e delle azioni a lungo termine da parte degli Stati membri**

Un elemento chiave per garantire la necessaria ristrutturazione del parco immobiliare è costituito dalle strategie di ristrutturazione a lungo termine incluse nei piani nazionali in materia di clima ed energia del regolamento sulla governance.

Il relatore raccomanda di rafforzare i requisiti relativi al contenuto delle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine, al fine di realizzare le ristrutturazioni necessarie con particolare riferimento al parco immobiliare esistente. Gli Stati membri devono garantire, tenendo nella dovuta considerazione la sussidiarietà, strategie di ristrutturazione globali e ambiziose, le quali delineino le azioni specifiche rivolte al parco immobiliare con le prestazioni peggiori, affrontino la frammentazione degli incentivi, tenendo conto delle soglie di intervento pertinenti nel ciclo di vita degli edifici, affrontando i limiti contabili legali per gli investimenti pubblici, e garantendo l'accesso alle informazioni sugli strumenti finanziari disponibili per la ristrutturazione energetica a favore dei consumatori.

### **Requisiti proporzionati in materia di elettromobilità**

La proposta della Commissione mira a utilizzare la revisione della direttiva al fine di contribuire ulteriormente alla decarbonizzazione dei trasporti, utilizzando l'infrastruttura intorno agli edifici per agevolare la diffusione delle infrastrutture per la mobilità elettrica.

Il relatore suggerisce di prestare attenzione ai requisiti della direttiva concernenti il pre-cablaggio o la pre-tubazione, onde assicurare un livello proporzionato dei costi, e far sì che l'obbligo riguardi soltanto le ristrutturazioni connesse, ovvero le infrastrutture elettriche o i posti auto, per garantire che gli incentivi per le ristrutturazioni non siano compromessi. Inoltre, il relatore rafforza l'obbligo per quanto concerne gli edifici pubblici e i parcheggi pubblici gestiti da enti privati, al fine di garantire che le autorità pubbliche apportino un contributo adeguato.

### **Una migliore regolamentazione e incentivi efficaci per le ristrutturazioni**

La proposta originaria della Commissione include vari suggerimenti volti ad aggiornare la

direttiva esistente per garantire la riduzione degli oneri amministrativi in sede di ristrutturazione e offrire condizioni migliori per effettuare le ristrutturazioni energetiche.

Il relatore si basa su tale proposta al fine di garantire una regolamentazione migliore e incentivi adeguati per gli interventi di ristrutturazione energetica. I suggerimenti includono il rafforzamento degli elementi della proposta relativi all'uso dell'automazione negli edifici, al fine di chiarirne il valore in quanto tale e precisarne l'utilizzo come alternativa alle ispezioni per finalità di semplificazione. Il relatore definisce inoltre le condizioni specifiche, la portata e le finalità per la delega di competenze alla Commissione ai fini dello sviluppo dell'indicatore di intelligenza. Inoltre, il relatore suggerisce di precisare i requisiti in materia di documentazione per i risparmi energetici realizzati con le ristrutturazioni per garantire che vi sia proporzionalità mediante l'introduzione di opzioni di documentazione alternative e adeguatamente sicure, in modo da non compromettere gli incentivi destinati alle ristrutturazioni.

### **Immagine corretta della prestazione energetica degli edifici**

La Commissione propone che il calcolo del fattore di energia primaria preveda la detrazione e la parità di trattamento delle energie rinnovabili prodotte in loco e non. Tale fattore è utilizzato per il calcolo della prestazione energetica di un edificio.

Il relatore è favorevole al mantenimento della parità di trattamento delle energie rinnovabili in loco e non, al fine di garantire una diffusione efficace delle energie rinnovabili sotto il profilo dei costi, ma sopprime il riferimento alle detrazioni obbligatorie, in quanto ciò comporta il rischio di compromettere la corretta rappresentazione dell'effettivo consumo di energia e delle prestazioni degli edifici. In questo modo potrebbero essere compromessi gli incentivi volti a migliorare l'efficienza energetica. Tutte le altre questioni concernenti il fattore di energia primaria restano regolamentate dalla direttiva sull'efficienza energetica e dalla direttiva sulle energie rinnovabili.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI IL  
RELATORE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

<b>Organizzazione</b>
European Building Automation and Controls Association, EU.bac
Velux
Danish Energy Association
Rockwool
DG Energy
Veolia
Schöck
DONG Energy
Estonian Energy Ministry
Buildings Performance Institute Europe, BPIE
AFCO Worldwide
European Heat Pump Association, EHPA
KREAB
EUFORES
Confederation of Danish Industries, DI
Active House Alliance
European Alliance to Save Energy, EU-ASE
EUROPEAN RENEWABLE ENERGIES FEDERATION asbl
Schneider Electric
EpiCenter
EON
Danish District Heating Association, DANVA
Electric Underfloor Heating Alliance
ENEL SPA
Confederation of Danish Enterprises
Novozymes
Euroheat & Power
UNION FRANCAISE DE L'ELECTRICITE
Bosch
AmCham EU
The Danish Construction Association
Danish Ministry for Climate and Energy
Eco Council Denmark
Smart Energy Demand Coalition EU
WWF
Danish Association of Construction Clients, DACC
Local Government Denmark
European Historic Houses Association
International Union of Property Owners
Director General of the European Property Federation
Council of European Municipalities and Regions

Orgalime
CEZ group
Eni
European Environmental Bureau (EEB)
Climate Action Network Europe
European Energy Forum
HydrogenEurope
GD4S coalition
Eurelectric
SolarPowerEurope
WindEurope
FireSafeEurope
VOEWG
Swedish PermRep
Green Building Council Denmark
Confederation of Norwegian Enterprise
REHVA
ENGIE
Statoil
E.on
Fleishman Hillard
GRDF
Saint Gobain
PlasticsEurope
European Construction Industry Federation
Grace Public Affairs
Smart Energy Demand Coalition
European Forum for Manufacturing
British Chamber of Commerce in Belgium
Council of Gas Detection and Environmental Monitoring (CoGDEM)
European Facility Management Coalition
EuroCommerce
EDSO for Smart Grids
EnerginetDK
EnergyCoalition
Danfoss
Grundfoss
EnergiWatch
Cembreau
EDF
Dalkia
Enel
BDEW - German Association of Energy and Water Industries
EPEE
European Builders Confederation (EBC)
Eurima
EuroAce - European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings

FIEC - European Construction Industry Federation
Tesla
CoGen
European Federation of Building and Woodworkers
European Aluminium
Fédération du Commerce et de la Distribution
Knauf Insulation
The European Chemical Industry Council, CEFIC
CableEurope
BASF
ABB
Norsk Hydro ASA
CEMEX
Association of North German Chambers of Commerce and Industry
European Engineering Industries Association
International Energy Agency
European Copper Institute
BDR Thermea
EC Power A/S
Platform for Eletro-Mobility
European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF)
German Federation of Companies in the Gas and Water Industry (figawa)
Glass for Europe
Shell
GreenEnergyOptions, GEO
SustainSolutions
European Mortgage Federation
European Construction Industry Federation
Siemens
Vattenfall
EUnited
HSSE
Dow
Renault Group
Transport & Environment
Bellona
Austrian Federal Economic Chamber (WKÖ)
Vestas
Housing Europe
Danish Social Housing Federation
Dutch Social Housing Federation
French Social Housing Federation
German Social Housing Federation
European Union of House builders and Developers
BEUC
World Green Building Council (WorldGBC)
Snam S.p.A.

BDI/BDA The German Business Representation
European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services
German Retail Federation
Architects' Council of Europe - Conseil des Architectes d'Europe
Swedish Petroleum and Biofuel Institute
AFEP
Cercle de l'Industrie
ES-SO European Solar Shading Organization
E3G - Third Generation Environmentalism
European Economic and Social Committee
European Heating Industry (EHI)
Federal Chamber of German Architects
European Federation of National Organisations Working with the Homeless
NALCO Water
Avisa Partners
LightingEurope AISBL
BMW Group
Ecofys
Danske Arkitektvirksomheder
United Technologies Corporation UTC
EU association for engineering building services and installers
European Geothermal Energy Council
AEBIOM
EuroFuel
Rud-Pedersen
Client Earth

19.9.2017

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE**

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))

Relatore per parere: Anneli Jäätteenmäki

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La proposta della Commissione mira ad aumentare l'efficienza energetica del parco immobiliare europeo e a dare un contributo positivo agli obiettivi climatici dell'UE. Il metodo scelto è quello di migliorare l'attuazione della direttiva esistente e di proporre alcune disposizioni che vanno al di là della situazione attuale. Porre l'efficienza energetica al primo posto viene giustamente ribadito come principio guida.

In considerazione del lento tasso annuo di ristrutturazione degli edifici europei (a seconda dello Stato membro tale dato oscilla tra lo 0,4 % e l'1,2 %) e la complessa interazione tra la normativa dell'UE, i regolamenti edilizi nazionali, le pratiche in materia di edilizia, le tendenze economiche e la struttura relativa alla proprietà del patrimonio immobiliare, vi è ancora un enorme potenziale inutilizzato per quanto concerne il risparmio energetico. Alla luce dell'attuale tendenza, nei prossimi anni la situazione non cambierà radicalmente.

In assenza di ulteriori misure, le ristrutturazioni in materia di efficienza energetica saranno effettuate quando sono economicamente ragionevoli ed esistono i giusti incentivi per incoraggiare il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica.

È importante che gli Stati membri conoscano il proprio parco immobiliare e aiutino in questo modo i vari attori a privilegiare gli interventi di ristrutturazione basati sull'efficienza dei costi. Tale aspetto viene incoraggiato nell'emendamento all'articolo 2 sulle strategie di ristrutturazione nel lungo periodo.

Attualmente vi è l'urgente necessità di prodotti finanziari ampiamente disponibili che

contemplino e sostengano gli aspetti positivi delle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica, tra cui un valore patrimoniale più elevato e condizioni di vita più sane per gli occupanti. Pertanto vanno incoraggiati gli sforzi della Commissione volti a ottenere finanziamenti, come l'iniziativa "Finanziamenti intelligenti per edifici intelligenti".

Il relatore desidera sottolineare due questioni importanti: ovvero la salubrità degli edifici e la proposta della Commissione in materia di elettromobilità.

In primo luogo, non si può sopravvalutare l'importanza della salubrità degli edifici. Un edificio salubre è progettato in modo da soddisfare le esigenze dei suoi occupanti e può essere modificato per soddisfare le esigenze future. L'edificio è costruito con materiali durevoli, riparabili, riciclabili e non tossici. Esso utilizza l'energia in modo efficiente e potrebbe anche produrla, dispone di sufficiente luce naturale ed è ventilato e riscaldato in maniera adeguata per mantenere una buona qualità dell'aria negli ambienti interni e una temperatura corretta.

Oggi la maggior parte delle persone trascorre gran parte del tempo in ambienti interni. Secondo le stime, decine di milioni di cittadini europei accusano una cattiva qualità dell'aria negli ambienti interni, spesso a causa di un'eccessiva umidità, che provoca la crescita di muffe e può anche causare danni strutturali agli edifici.

La gamma degli edifici interessati varia dalle abitazioni private agli edifici pubblici. Il modo in cui gli edifici sono costruiti e mantenuti ha enormi conseguenze per la salute pubblica e il benessere dell'intera popolazione.

Vi è uno stretto legame tra abitazioni inefficienti dal punto di vista energetico e la povertà energetica. Se per gli edifici residenziali si rinviava i necessari interventi di ristrutturazione a causa della mancanza di finanziamenti, si rischia un ulteriore degrado delle condizioni di vita riducendo altresì il valore del patrimonio immobiliare.

Il relatore ritiene che l'altra questione importante sia la proposta sull'elettromobilità, introdotta nell'articolo 8 modificato.

La proposta comprende tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e gli edifici non residenziali esistenti sottoposti a una ristrutturazione importante e dotati di più di dieci posti auto. Inoltre sono inclusi gli edifici residenziali di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti. Per quanto concerne la prima categoria, almeno il 10 % dei posti auto dovrebbe essere dotato di un punto di ricarica. Per la seconda categoria, ogni posto auto dovrebbe essere dotato di pre-cablaggio.

Il relatore è del parere che gli obblighi concernenti le infrastrutture di ricarica proposti dalla Commissione compromettano l'allocazione efficiente del denaro pubblico e privato.



Attualmente la tecnologia di carica si sta sviluppando a un ritmo sostenuto. Molti Stati membri hanno già adottato misure per costruire le infrastrutture di ricarica. Il costo di un punto di ricarica è in calo. Le imprese private e le imprese di pubblica utilità dispongono di modalità economiche fattibili per costruire la rete di ricarica dei veicoli elettrici e determinare il costo della ricarica.

Per i nuovi edifici, sia residenziali che non residenziali, le infrastrutture necessarie possono essere integrate nel processo di progettazione fin dall'inizio. È pertanto consigliabile rendere gli edifici di nuova costruzione a prova di futuro prevedendo le canalizzazioni. Ciò consentirebbe un sufficiente grado di flessibilità per quanto concerne le dimensioni dei cavi e garantire che le necessarie infrastrutture di ricarica possano essere facilmente costruite in caso di necessità.

Per quanto concerne gli edifici non residenziali esistenti, l'obbligo dovrebbe essere attenuato e applicarsi soltanto se la ristrutturazione riguarda le infrastrutture elettriche dell'edificio. Ciò contribuirebbe a mantenere più alta la remunerazione del capitale investito per gli effettivi miglioramenti nel campo dell'efficienza energetica.

## EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 1

##### *Testo della Commissione*

1. L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27 %) e realizzare un risparmio energetico pari ad almeno il 27 %, riesaminando tale livello tenendo

##### *Emendamento*

1. L'Unione è determinata nell'impegno per un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato ***e per un alto livello di tutela della salute umana***. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni unionali per ridurre ancora le emissioni di gas a effetto serra (di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990), per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili (di almeno il 27%) e realizzare un risparmio energetico

presente un livello unionale **del 30 %<sup>3</sup>** e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa.

pari ad almeno il 27%, riesaminando tale livello tenendo presente un livello unionale **di almeno il 30%<sup>3</sup>**, per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Europa **e per promuovere l'accesso all'energia a prezzi ragionevoli al fine di ridurre la povertà energetica.**

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. La Commissione ha cofinanziato diversi progetti atti a promuovere le esperienze e le buone pratiche di collaborazione regionale, pratiche che possono essere condivise all'interno dell'Unione nell'ottica di migliorare l'attuazione della presente direttiva. Tra gli esempi di tali progetti figurano MARIE e la sua estensione SHERPA, ELIH-MED e PROFORBIOMED.***

## **Emendamento 3**

### **Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Una maggiore efficienza energetica degli immobili riduce la domanda di combustibili per il riscaldamento, in particolare di quelli solidi, contribuendo così al miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione degli inquinanti da emissioni e al conseguimento, in maniera efficace sotto il profilo dei costi, degli obiettivi della politica dell'Unione in materia di qualità dell'aria, come stabilito in particolare dalla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> bis. L'efficienza energetica dovrebbe essere***

*considerata pertanto come un elemento della politica in materia di qualità dell'aria, in particolare negli Stati membri in cui il conseguimento dei limiti di emissione di inquinanti atmosferici stabiliti dall'Unione è problematico e l'efficienza energetica potrebbe contribuire a raggiungere tali obiettivi.*

---

*1 bis Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pagg. 1-31).*

#### *Motivazione*

*Il settore residenziale è responsabile di quote importanti nelle emissioni inquinanti, quali BaP, PM2.5 e PM10 in Europa, derivanti dal fumo causato dalla combustione di combustibili solidi impiegati per il riscaldamento per uso domestico. Questi inquinanti aumentano la mortalità, la morbilità e l'ospedalizzazione, specialmente se si considera che i valori di emissione misurati superano spesso di gran lunga i limiti stabiliti dalla legislazione UE in materia di qualità dell'aria.*

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. Circa 50 milioni di famiglie nell'Unione sono interessate dalla povertà energetica. La povertà energetica dovrebbe essere considerata come l'incapacità di una famiglia di sostenere un livello adeguato di fornitura di energia tale da garantire livelli di base di comfort e salute, in ragione della combinazione tra basso reddito, alti prezzi dell'energia e alloggi di scarsa qualità e a bassa efficienza. L'attuale tasso di ristrutturazione degli edifici è insufficiente e gli edifici di proprietà di*

*cittadini a basso reddito a rischio di povertà energetica, o da essi abitati, sono i più difficili da raggiungere.*

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis. Il parco immobiliare dell'Unione dovrà essere composto da edifici a energia quasi zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi della COP21 (accordo di Parigi). Gli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici sono insufficienti e gli edifici di proprietà di cittadini a basso reddito a rischio di povertà energetica, o da essi abitati, sono i più difficili da raggiungere.*

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

6. L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050<sup>12</sup>. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono procedere per tappe al fine di decarbonizzare gli edifici entro il 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero individuare le tappe intermedie verso il conseguimento degli obiettivi a medio (2030) e a lungo termine (2050).

6. L'Unione si è impegnata a elaborare un sistema dell'energia sicuro, competitivo e decarbonizzato entro il 2050<sup>12</sup>. ***Alla luce dell'accordo di Parigi e*** per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri e gli investitori devono procedere per ***obiettivi ambiziosi e per tappe e misure chiare*** al fine di decarbonizzare gli edifici ***e aumentare l'efficienza energetica complessiva degli edifici*** entro il 2050 ***affinché possano raggiungere lo standard di edifici a energia quasi zero entro il*** 2050. Per assicurare la decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, gli Stati membri dovrebbero individuare le tappe ***e la traiettoria*** intermedie verso il conseguimento degli obiettivi a medio

(2030 e 2040) e a lungo termine (2050) e *stimolare la ristrutturazione del parco immobiliare esistente dato che gli attuali tassi di ristrutturazione degli edifici sono insufficienti.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 bis. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050, ridurre le emissioni di gas a effetto serra e promuovere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sarà necessario adottare un approccio olistico per quanto concerne la definizione di efficienza energetica degli edifici. La costruzione di edifici nuovi e la ristrutturazione degli edifici esistenti dovrebbero mirare a realizzare edifici che soddisfino le esigenze degli occupanti e che possano essere modificati per soddisfare le esigenze future, siano costruiti con materiali durevoli, riparabili, riciclabili e non tossici, utilizzino in maniera efficiente l'energia e possano anche produrre energia, dispongano di sufficiente luce naturale, soddisfino i requisiti di sicurezza, compresa la sicurezza antincendio, e siano ventilati e riscaldati in modo adeguato per mantenere all'interno una qualità dell'aria salubre.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 ter. Gli sforzi dell'Unione finalizzati alla decarbonizzazione del suo parco immobiliare devono riflettere l'accordo di Parigi, tenendo conto del fatto che quasi il 50 % della domanda finale di energia dell'Unione è utilizzata per il riscaldamento e il raffreddamento, di cui l'80 % negli edifici. Al più tardi entro il 2050, gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione dovranno pertanto essere basati quasi al 100 % sulle rinnovabili, il che può essere realizzato solo riducendo il consumo energetico e applicando pienamente il principio dell'"efficienza energetica in primis", poiché le misure di efficienza energetica rappresentano il modo migliore dal punto di vista dell'efficienza energetica per ridurre le emissioni di gas a effetto serra.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 6 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*6 quater. Poiché il 90 % dell'ambiente oggetto di interventi di edilizia per il 2050 esiste già, occorrono sforzi più ambiziosi per accelerare il tasso di ristrutturazione e decarbonizzazione del parco immobiliare esistente. 30 anni sono un tempo relativamente breve per ristrutturare il parco immobiliare esistente, pertanto gli incentivi e le norme stabiliti oggi determineranno il raggiungimento o meno degli obiettivi climatici ed energetici a lungo termine dell'Unione.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva**

## Considerando 7

### *Testo della Commissione*

7. Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE nella quale si inseriscono con maggiore coerenza.

---

<sup>6</sup> Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

### *Emendamento*

7. Le disposizioni sulle strategie di ristrutturazione a lungo termine previste nella direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> dovrebbero essere spostate nella direttiva 2010/31/UE nella quale si inseriscono con maggiore coerenza ***e nella quale realizzano i progetti degli Stati membri volti a conseguire un parco immobiliare a energia quasi zero entro il 2050. Pur mantenendo questo obiettivo a lungo termine, tali disposizioni dovrebbero essere accompagnate da tappe vincolanti per il 2030 e il 2040. Le strategie di ristrutturazione a lungo termine e gli interventi di ristrutturazione che esse promuovono contribuiranno a rilanciare la crescita mediante la creazione di posti di lavoro e a fornire ai consumatori energia pulita e a prezzi accessibili. I meccanismi di finanziamento e gli incentivi finanziari dovrebbero assumere un ruolo centrale nelle strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine degli Stati membri ed essere sostenuti attivamente da questi ultimi. Inoltre dovrebbe essere inclusa una strategia per promuovere l'assistenza e la consulenza specialistiche ai consumatori e per la formazione di esperti.***

---

<sup>6</sup> Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva

## Considerando 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***7 bis. Il solo settore dell'edilizia è direttamente correlato a 18 milioni di posti di lavoro nell'Unione e produce il 9 % del suo PIL. Le misure in materia di efficienza energetica nel settore dell'edilizia con obiettivi ambiziosi per la profonda e graduale ristrutturazione del parco immobiliare esistente sono potenzialmente in grado di accelerare la modernizzazione del settore e della relativa forza lavoro e di creare milioni di posti di lavoro nell'Unione, in particolare nelle micro, piccole e medie imprese. Il calcolo dei livelli ottimali dei costi soggiacenti all'elaborazione, da parte degli Stati membri, di strategie di ristrutturazione a lungo termine e le decisioni relative ai loro criteri di prestazione minimi dovrebbero tenere debitamente conto anche del valore economico dei benefici collaterali delle misure di efficienza energetica, quali la creazione di posti di lavoro, il valore patrimoniale, una ridotta dipendenza dalle importazioni, la salute o la qualità dell'aria interna ed esterna, tramite valori di riferimento armonizzati nell'ambito degli orientamenti sulla metodologia dell'Unione relativa al calcolo dei livelli ottimali dei costi.***

## Emendamento 12

**Proposta di direttiva  
Considerando 7 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***7 ter. Con la modernizzazione del parco immobiliare nell'Unione ai fini di un livello più elevato di efficienza energetica aumenta anche la sua complessità. Tra i vari professionisti in loco vi è una***



*crescente necessità di collaborazione. Il giusto insieme di competenze professionali svolge un ruolo essenziale nella valorizzazione di tale potenziale e nel miglioramento del parco immobiliare. L'attività di pensare in maniera sistemica dovrebbe essere incoraggiata a partire dal sistema di istruzione e proseguire per tutta la carriera degli operatori edili. In tale contesto è necessario che gli Stati membri prevedano un collegamento chiaro tra le loro strategie nazionali di ristrutturazione a lungo termine e le iniziative adeguate volte a promuovere l'educazione, la formazione permanente e le competenze dei tecnici e dei professionisti che operano nel settore delle costruzioni e dell'efficienza energetica, nonché le informazioni destinate alle comunità, ai gruppi e alle piccole imprese per quanto concerne la sensibilizzazione ai temi dell'energia, le misure di efficienza energetica e la ristrutturazione degli immobili.*

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di direttiva Considerando 7 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*7 quater. Le strategie nazionali di ristrutturazione dovrebbero stabilire i risultati attesi e il contributo al raggiungimento dell'obiettivo generale di efficienza energetica a breve (2030), medio (2040) e lungo termine (2050).*

### **Emendamento 14**

#### **Proposta di direttiva Considerando 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

9. Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

9. Per adeguare la presente direttiva al progresso tecnico, alla Commissione dovrebbe essere il conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in modo da integrarvi la definizione dell'indicatore d'intelligenza e da consentirne l'attuazione. L'indicatore d'intelligenza dovrebbe misurare la capacità degli edifici di usare le TIC e i sistemi elettronici per ottimizzare il funzionamento, **in particolare la distribuzione e l'utilizzo di energia (come l'acqua e l'aria)**, e interagire con la rete. L'indicatore d'intelligenza sensibilizzerà i proprietari e gli occupanti sul valore dell'automazione degli edifici e del monitoraggio elettronico dei sistemi tecnici per l'edilizia e rassicurerà l'occupante circa i risparmi reali di queste nuove funzionalità.

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Considerando 10

#### *Testo della Commissione*

10. L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici, **fornendo anche** agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. In quest'ottica è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici per l'edilizia.

#### *Emendamento*

10. L'innovazione e le nuove tecnologie permettono inoltre agli edifici di sostenere la decarbonizzazione generale dell'economia; ad esempio, gli immobili possono stimolare lo sviluppo delle infrastrutture necessarie alla ricarica intelligente dei veicoli elettrici **e fornire inoltre** agli Stati membri, a loro scelta, una base per usare le batterie delle auto come fonte di energia. **Ai fini dell'obiettivo di efficienza energetica l'acqua può anche costituire una fonte di energia negli edifici. I sistemi di recupero del calore, ad esempio, permettono di produrre calore dalle acque reflue.** In quest'ottica **di decarbonizzazione generale** è necessario ampliare la definizione di sistemi tecnici

per l'edilizia.

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10 bis. L'acqua è una componente essenziale di numerosi sistemi tecnici per l'edilizia, come i sistemi di riscaldamento e raffreddamento, o nell'uso domestico. L'alimentazione dei sistemi di pompa e pressione necessari per il trasporto dell'acqua richiede molta energia. Inoltre, le perdite d'acqua rappresentano il 24 % della quantità totale di acqua consumata nell'Unione, generando perdite energetiche e idriche. Una gestione più efficace e una riduzione dell'uso dell'acqua negli edifici nuovi e ristrutturati contribuirebbe pertanto all'obiettivo dell'utilizzo razionale delle risorse.***

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Considerando 10 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***10 ter. Le misure volte a migliorare ulteriormente le prestazioni energetiche degli immobili dovrebbero tenere conto dei parametri di riferimento dell'Unione relativi a edifici a energia quasi zero entro il 2021, obbligatori per i nuovi immobili, e dei requisiti per il 2050 per un parco immobiliare completamente a energia quasi zero, e in tale contesto dovrebbero anche tenere conto delle condizioni climatiche e locali e del clima negli ambienti interni, dei requisiti di salubrità e di sicurezza compresa la sicurezza***

*antincendio, della qualità dell'aria degli ambienti interni ed esterni, dell'efficacia in termini di costi, compresi i benefici non connessi all'energia.*

*Motivazione*

*Gli orientamenti relativi agli edifici a energia quasi zero stabiliti dalla raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione fungono da riferimento per gli Stati membri che sono in ritardo per quanto concerne il miglioramento della prestazione energetica.*

**Emendamento 18**

**Proposta di direttiva  
Considerando 10 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*10 quater. Anche la promozione di modalità di trasporto alternative, sicure e sostenibili, quali le biciclette, costituiscono un contributo alla decarbonizzazione globale dell'economia e dovrebbero essere integrate dagli Stati membri nelle strategie a lungo termine volte a incrementare il tasso di ristrutturazione del parco immobiliare in tutta l'Unione.*

**Emendamento 19**

**Proposta di direttiva  
Considerando 10 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*10 quinquies. Gli Stati membri dovrebbero fornire incentivi per l'utilizzo di materiali da costruzione naturali a basso tenore di carbonio e la realizzazione di tetti verdi in occasione di importanti ristrutturazioni di edifici, poiché questi possono essere usati efficacemente per migliorare la qualità dell'aria, affrontare il deterioramento delle condizioni climatiche, in particolare nelle aree urbane, e per migliorare le prestazioni*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

11. La valutazione d'impatto ha individuato due insiemi di disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo luogo, le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. ***Perfino*** soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, non sono sufficientemente prese in considerazione ***oggi***. Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati.

#### *Emendamento*

11. La valutazione d'impatto ha individuato due insiemi di disposizioni, i cui obiettivi possono essere raggiunti in modo più efficiente rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, l'obbligo di effettuare lo studio di fattibilità su sistemi alternativi ad alta efficienza prima d'iniziare i lavori di costruzione diventa un onere inutile. In secondo luogo, le disposizioni relative alle ispezioni degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria sono risultate insufficienti a garantire efficacemente le prestazioni energetiche, iniziali e successive, di tali sistemi tecnici. ***Le*** soluzioni tecniche a basso costo, ammortizzabili in tempi molto brevi, quali il bilanciamento idraulico dell'impianto di riscaldamento e l'installazione/sostituzione delle valvole termostatiche, ***oggi*** non sono sufficientemente prese in considerazione ***e dovrebbero essere sfruttate appieno, anche come soluzioni per assistere i consumatori in condizioni di povertà energetica.*** Le disposizioni relative alle ispezioni sono modificate per assicurare migliori risultati. ***Dovrebbero essere presi in considerazione fattori come il progetto originario dell'edificio e la sua orientazione per stabilire un punto d'inizio più elevato di efficienza energetica che consenta a sua volta di conseguire risparmi nell'ambito di altri miglioramenti, tra cui gli impianti, la struttura esterna e l'illuminazione. È necessario inoltre sviluppare sistemi di monitoraggio per ottenere dati in tempo reale al fine di ottimizzare i sistemi ove***

*necessario.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

12. Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

#### *Emendamento*

12. Specialmente nei grandi impianti, l'automazione degli edifici e il controllo elettronico dei sistemi tecnici hanno dimostrato di sostituire efficacemente le ispezioni **e la manutenzione**. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe essere considerata l'alternativa economicamente più efficace alle ispezioni nei grandi immobili non residenziali e nei condomini multifamiliari di dimensioni sufficienti da consentirne l'ammortamento in meno di tre anni. L'attuale possibilità di scegliere misure alternative è pertanto soppressa. Per le apparecchiature di piccole dimensioni, la documentazione degli installatori relativa alle prestazioni del sistema e la registrazione di tali informazioni nelle banche dati sulla certificazione della prestazione energetica sosterranno la verifica di conformità ai requisiti minimi fissati per tutti i sistemi tecnici per l'edilizia e rafforzeranno la funzione degli attestati di prestazione energetica. Inoltre, le attuali regolari ispezioni di sicurezza e i lavori di manutenzione programmati resteranno un'occasione per fornire una consulenza diretta sui miglioramenti dell'efficienza energetica.

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**12 bis.** *La realizzazione di sistemi tecnici per l'edilizia dovrebbe riguardare non solo le attrezzature (nuove tecnologie, attrezzature intelligenti), ma anche i sistemi che ne disciplinano il funzionamento e l'interazione. Ciò riguarda in particolare il trasporto dell'energia negli edifici e i sistemi di gestione efficiente dell'acqua e dell'aria.*

### **Emendamento 23**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 12 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**12 ter.** *In caso di ristrutturazioni profonde per fasi, i sistemi tecnici per l'edilizia, l'automatizzazione degli edifici e i sistemi di controllo offrono inoltre un'opportunità per realizzare potenziali risparmi con tempi di ammortamento relativamente brevi, consentendo la creazione di ulteriori risparmi nell'arco di periodi di tempo più lunghi che possono essere reinvestiti nella fase di ristrutturazione successiva.*

### **Emendamento 24**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

13. Per sfruttare al meglio le misure finanziarie relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, che **dovrebbe** essere **valutata** confrontando gli attestati di

13. Per sfruttare al meglio le misure finanziarie **pubbliche e private** relative all'efficienza energetica nella ristrutturazione degli immobili, è opportuno ancorarle all'entità della ristrutturazione, **inoltre dovrebbero**

prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione.

*promuovere un approccio olistico nei confronti delle ristrutturazioni degli edifici per garantire che tutte le parti e i sistemi tecnici per l'edilizia, compresa la manutenzione degli edifici, si traducano in un elevato livello di efficienza energetica e in una migliore qualità dell'aria negli ambienti interni, con un impatto positivo sulla salute, sul benessere, sul comfort e sulla produttività. Tali ristrutturazioni dovrebbero essere valutate confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione, o mediante un altro metodo trasparente e proporzionato.*

## **Emendamento 25**

**Proposta di direttiva  
Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*13 bis. Le strategie di ristrutturazione a lungo termine, con tappe principali e misure chiare, stimolano gli investimenti in materia di efficienza energetica del settore privato. Gli investimenti a lungo termine andrebbero ulteriormente stimolati agevolando l'accesso al rifinanziamento dei portafogli contenenti attività caratterizzate da ristrutturazioni per finalità di efficienza energetica.*

## **Emendamento 26**

**Proposta di direttiva  
Considerando 13 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*13 ter. Per incoraggiare le ristrutturazioni è opportuno promuovere i finanziamenti privati a lungo termine e gli strumenti di riduzione del rischio mediante*



***L'attuazione di criteri ipotecari di efficienza energetica per le ristrutturazioni di edifici certificate come efficienti dal punto di vista energetico. Occorre riconoscere agli istituti finanziari che forniscono mutui in tema di efficienza energetica un minore fattore di ponderazione del rischio nei requisiti patrimoniali. Tali requisiti dovrebbero riflettere i potenziali effetti di mitigazione del rischio dell'efficienza energetica ed essere rivisti alla luce della riduzione dei rischi nell'ottenimento di dati, inoltre, ove opportuno, è necessario prendere in considerazione un requisito patrimoniale più basso per le garanzie sui mutui in materia di efficienza energetica.***

#### **Emendamento 27**

**Proposta di direttiva  
Considerando 13 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***13 quater. In questo senso restano importanti gli interventi di efficientamento di scala ridotta nei singoli appartamenti. Tali interventi spesso utili ad attenuare le situazioni di povertà energetica.***

#### **Emendamento 28**

**Proposta di direttiva  
Considerando 13 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***13 quinquies. Qualora un nuovo attestato di prestazione energetica evidenzi un miglioramento nell'efficienza dell'edificio, il suo costo potrà essere incluso nell'incentivo fornito da uno Stato membro.***

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

14. L'accesso ai finanziamenti è più facile a fronte di un'informazione sulla qualità dei prodotti: gli edifici pubblici **con una metratura utile superiore ai 250 m<sup>2</sup>** dovrebbero **pertanto essere tenuti** a comunicare il proprio effettivo consumo energetico.

#### *Emendamento*

14. L'accesso ai finanziamenti è più facile **quando esiste un quadro ambizioso e stabile a lungo termine e** a fronte di un'informazione sulla qualità dei prodotti. **Tale informazione include anche gli attestati di prestazione energetica, informazioni relative alla manutenzione e alle ispezioni e le banche dati riguardanti la prestazione energetica.** Gli edifici pubblici, **compresi quelli di proprietà, gestiti e occupati da enti pubblici, siano essi di proprietà dello Stato membro, della regione o del comune, o edifici di proprietà privata ma utilizzati pubblicamente,** dovrebbero **soddisfare il loro ruolo, dare il buon esempio diventando edifici a energia quasi zero in conformità della direttiva 2012/27/UE e** comunicare il proprio effettivo consumo energetico.

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

15. Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica dovrebbero essere rafforzati per garantire che gli attestati stessi siano di qualità e possano essere usati per verificare la conformità e per produrre statistiche sui parchi immobiliari regionali/nazionali; **occorrono dati di qualità sul parco immobiliare, che possono essere prodotti in parte dai registri e dalle banche dati per gli attestati di prestazione energetica la cui costituzione e gestione è in corso in quasi tutti gli Stati membri.**

#### *Emendamento*

15. Gli attuali sistemi indipendenti di controllo degli attestati di prestazione energetica dovrebbero essere rafforzati per garantire che gli attestati stessi siano di qualità e possano essere usati per verificare la conformità e per produrre statistiche **armonizzate** sui parchi immobiliari **locali, regionali e nazionali.** **occorrono dati di qualità sul parco immobiliare, che possono essere prodotti in parte dai registri e dalle banche dati per gli attestati di prestazione energetica la cui costituzione e gestione è in corso in quasi tutti gli Stati membri.**

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

16. Per raggiungere gli obiettivi **della politica** di efficienza energetica degli edifici, è necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità.

#### *Emendamento*

16. Per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica degli edifici **nell'ambito dell'obiettivo vincolante di efficienza energetica dell'Unione di almeno il 40 % entro il 2030**, è necessario migliorare la trasparenza degli attestati provvedendo alla definizione e all'applicazione coerente di tutti i parametri di calcolo necessari, sia per la certificazione che per i requisiti minimi di prestazione energetica. Gli Stati membri dovrebbero porre in essere misure volte a garantire, per esempio, che sia documentata la prestazione dei sistemi tecnici per l'edilizia installati, sostituiti o aggiornati, ai fini del controllo delle attestazioni e della conformità.

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva Considerando 18

#### *Testo della Commissione*

18. Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di fissare requisiti di prestazione energetica più ambiziosi per gli edifici e gli elementi edilizi, salva la compatibilità con la normativa unionale. È coerente con gli obiettivi della presente direttiva e della direttiva 2012/27/CE che in talune circostanze, e a patto di non costituire un ostacolo ingiustificato al mercato, tali requisiti possano limitare l'installazione o l'uso di prodotti soggetti ad

#### *Emendamento*

18. Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di fissare requisiti di prestazione energetica **e di qualità dell'aria negli ambienti interni** più ambiziosi per gli edifici e gli elementi edilizi, salva la compatibilità con la normativa unionale. È coerente con gli obiettivi della presente direttiva e della direttiva 2012/27/CE che in talune circostanze, e a patto di non costituire un ostacolo ingiustificato al mercato, tali requisiti possano limitare

altra normativa unionale armonizzata applicabile.

l'installazione o l'uso di prodotti soggetti ad altra normativa unionale armonizzata applicabile.

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***18 bis. Gli Stati membri dovrebbero basare il calcolo della prestazione energetica di un elemento da costruzione trasparente o traslucido dell'involucro di un edificio sul suo bilancio energetico, ossia tenendo conto sia delle perdite di energia che dei guadagni di energia dall'irradiazione solare passivo.***

### **Emendamento 34**

#### **Proposta di direttiva Considerando 18 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***18 ter. Le città e le autorità regionali e locali stanno già dando l'esempio, attuando misure di efficienza energetica e piani di ristrutturazione degli edifici e consentendo l'autoproduzione. Organismi quali il Patto dei sindaci, città e comunità intelligenti o le comunità al 100 % ad energia rinnovabile contribuiscono, attraverso le azioni dei propri membri, a migliorare la prestazione energetica e consentono di condividere le migliori pratiche ai fini della transizione energetica. I progetti a livello distrettuale evidenziano, in particolare, la necessità di considerare la funzione degli edifici integrati in un sistema energetico locale, in un piano di mobilità locale e nel loro ecosistema in generale.***

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva Considerando 18 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**18 quater.** È importante sviluppare strategie di governance multilivello e una collaborazione macro-regionale secondo la diversità climatica all'interno dell'Unione e le sfide poste dal cambiamento climatico nelle differenti regioni.

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva Considerando 18 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**18 quinquies.** La presente direttiva dovrebbe essere uno strumento aggiuntivo nel quadro dell'Unione dell'energia e della nuova governance energetica dell'Unione volta ad affrontare la povertà energetica. Per questo motivo essa incoraggia l'Unione a elaborare una chiara definizione comune di povertà energetica, e chiede che gli studi esistenti siano presi in considerazione al fine di trovare una possibile definizione quanto prima possibile.

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 1 Direttiva 2010/31/UE Articolo 2 – punto 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. "sistema tecnico per l'edilizia":

3. "sistema tecnico per l'edilizia":

apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento di ambienti, il rinfrescamento di ambienti, la **qualità dell'aria negli ambienti interni**, la ventilazione, **i sistemi idrici**, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione incorporata, l'automazione e il controllo dell'edificio **compresa la gestione energetica**, la produzione di energia elettrica in loco, l'infrastruttura in loco per l'elettromobilità o una combinazione di tali sistemi, compresi quelli che sfruttano energie da fonti rinnovabili;

### **Emendamento 38**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. all'articolo 2 è inserito il seguente punto:***

***"3 bis. "parco immobiliare decarbonizzato": un parco immobiliare ad alta efficienza energetica che sia stato ristrutturato almeno al livello nZEB (edifici a energia quasi zero) e il cui fabbisogno energetico residuo sia soddisfatto con fonti energetiche rinnovabili;"***

### **Emendamento 39**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 – punto 19 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 ter. all'articolo 2 è inserito il seguente punto;***

**"19 bis. "soglia di intervento": il momento opportuno, ad esempio da una prospettiva di efficienza dei costi o di disfunzione, nel ciclo di vita di un edificio, per la realizzazione di interventi di ristrutturazione energetica;"**

## **Emendamento 40**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

a) *il paragrafo 1 è formato dall'articolo 4 della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica<sup>9</sup>, escluso l'ultimo comma;*

*Emendamento*

a) *è inserito il seguente paragrafo 1:*

**"1. Gli Stati membri stabiliscono una strategia di ristrutturazione a lungo termine per mobilitare gli investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, con l'obiettivo di incoraggiare e guidare la trasformazione del parco immobiliare in un parco immobiliare ad alta efficienza energetica e decarbonizzato entro il 2050. Tale strategia comprende:**

- a) *una rassegna del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici;*
- b) *l'individuazione di approcci efficaci in termini di costi nei confronti delle ristrutturazioni pertinenti al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto delle soglie di intervento nel ciclo di vita di un edificio;*
- c) *politiche e misure volte a stimolare le ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;*

- d) *una prospettiva rivolta al futuro per guidare le decisioni di investimento degli individui, del settore dell'edilizia e delle istituzioni finanziarie;*
- e) *una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in generale;*
- f) *misure integrative e/o alternative per la ristrutturazione, come i contratti di rendimento energetico, i servizi di consulenza energetica indipendenti e facilmente accessibili, le misure finalizzate a migliorare il comportamento dei consumatori o il collegamento a sistemi efficienti di teleriscaldamento e teleraffreddamento;*
- g) *politiche e azioni con obiettivi quantificabili rivolte ai segmenti del parco immobiliare nazionale che presentano le prestazioni peggiori, alle famiglie in condizioni di povertà energetica e alle famiglie alle prese con i dilemmi posti dalla dicotomia investitore/utente ("split incentives");*

## **Emendamento 41**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a bis) è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"1 bis. Gli Stati membri effettuano la mappatura del parco immobiliare esistente in base all'età, alla tipologia e all'approvvigionamento energetico, al fine di sviluppare le tappe e le misure vincolanti per le esigenze di ristrutturazione, tenuto conto del sistema energetico nazionale.*

*Gli Stati membri monitorano i progressi compiuti nel rispetto delle tappe. Le conclusioni dovrebbero essere rese*



*pubbliche almeno ogni terzo anno, quando deve essere presentato alla Commissione anche un aggiornamento della strategia.*

*Gli Stati membri garantiscono che sia tenuta una consultazione pubblica sulla strategia di ristrutturazione a lungo termine almeno tre mesi prima della presentazione della strategia alla Commissione. Il risultato della consultazione pubblica è pubblicato sotto forma di allegato insieme alla strategia.'';*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a ter (nuova)**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a ter) è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"1 ter. Le strategie di ristrutturazione a lungo termine sono accompagnate da piani d'azione nazionali. Gli Stati membri adottano piani d'azione nazionali che stabiliscono le misure di attuazione, valutazione e monitoraggio dei progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi definiti nelle strategie di ristrutturazione a lungo termine. Il pubblico partecipa alla preparazione dei piani d'azione nazionali conformemente ai requisiti della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.'";*

### *Motivazione*

*Le misure per raggiungere, monitorare e valutare il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nelle strategie di ristrutturazione a lungo termine per i parchi immobiliari nazionali dovrebbero essere specificate chiaramente in piani d'azione preparati a livello nazionale. La partecipazione pubblica è prevista nella fase di preparazione e adozione dei piani d'azione nazionali.*

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera a quater (nuova)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 1 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a quater) è aggiunto il seguente paragrafo:*

*"1 quater. Gli Stati membri precisano come le proprie tappe contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo dell'Unione in materia di efficienza energetica del 30 % entro il 2030, in conformità della direttiva 2012/27/UE, dell'obiettivo dell'Unione dell'energia in materia di energie rinnovabili, in conformità della direttiva 2009/28/UE, e dell'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno l'80 % entro il 2050.";*

## Emendamento 44

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con tappe e misure chiare per ***riuscire a decarbonizzare il*** parco immobiliare ***nazionale*** secondo l'obiettivo di lungo termine per il 2050, con tappe precise fissate al 2030.

Nella strategia di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una tabella di marcia con tappe, ***azioni*** e misure chiare per ***migliorare sostanzialmente l'efficienza energetica e ottenere un*** parco immobiliare ***altamente efficiente dal punto di vista energetico e decarbonizzato,*** secondo l'obiettivo di lungo termine per il 2050, con tappe precise fissate al 2030 ***e al 2040.***

***Nello stabilire tali tappe, gli Stati membri precisano come queste ultime contribuiscono al raggiungimento***

*dell'obiettivo dell'UE in materia di efficienza energetica per il 2030, conformemente all'obiettivo dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione dell'80-95% entro il 2050.*

*La strategia di ristrutturazione a lungo termine, inoltre, stabilisce misure e strumenti di finanziamento specifici per diminuire il fabbisogno energetico e contribuire alla riduzione della povertà energetica.*

## **Emendamento 45**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

La strategia di ristrutturazione a lungo termine contribuisce inoltre ad alleviare la povertà energetica.

#### *Emendamento*

La strategia di ristrutturazione a lungo termine contribuisce inoltre ad alleviare la povertà energetica *e stabilisce una tabella di marcia con tappe e misure chiare per la ristrutturazione del parco immobiliare dell'edilizia sociale. Al fine di garantire e mantenere condizioni climatiche interne salubri, gli Stati membri effettuano la mappatura degli effetti collaterali inattesi e indesiderati per la salute e il comfort provocati dalle ristrutturazioni edilizie e li affrontano.*

## **Emendamento 46**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*2 bis. La strategia a lungo termine incoraggia anche la diffusione delle tecnologie intelligenti nel settore edilizio e*

*comprende iniziative dedicate alle competenze e alla formazione riguardanti l'applicazione delle tecnologie intelligenti e connesse negli edifici, nonché politiche e azioni per accelerare la transizione tecnologica verso edifici intelligenti e connessi.*

## **Emendamento 47**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) aggregare i progetti, in modo da agevolare gli investitori nel finanziamento delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c);

#### *Emendamento*

a) *aiutare gli sviluppatori dei progetti nella preparazione, attuazione e monitoraggio dei rispettivi progetti di ristrutturazione energetica, con meccanismi per* aggregare i progetti, in modo da agevolare gli investitori nel finanziamento delle ristrutturazioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c);

## **Emendamento 48**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato; e

#### *Emendamento*

b) ridurre i rischi delle operazioni di efficienza energetica per gli investitori e il settore privato, *ad esempio favorendo la divulgazione dei dati delle prestazioni a livello di prestito relativi alle ristrutturazioni energetiche, lo sviluppo di un quadro di valutazione che colleghi l'efficienza energetica a un aumento dei prezzi degli immobili e incoraggiando il rifinanziamento dei portafogli di attività collegati alle ristrutturazioni energetiche;*

**Emendamento 49****Proposta di direttiva****Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

*b bis) mettere a disposizione servizi di consulenza energetica indipendenti e facilmente accessibili nonché strumenti di consulenza accessibili e trasparenti, ad esempio sportelli unici per i consumatori che forniscano informazioni sulla strutturazione e sulla disponibilità di finanziamenti per le ristrutturazioni immobiliari e sostengano gli utenti nel prendere provvedimenti volti a migliorare l'efficienza energetica negli edifici, comprese le ristrutturazioni profonde o profonde per fasi, la scelta dei materiali e delle tecnologie e il monitoraggio dei risultati delle prestazioni energetiche;*

**Emendamento 50****Proposta di direttiva****Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

*Testo della Commissione**Emendamento*

*b ter) facilitare l'aggregazione delle PMI al fine di consentire loro di offrire pacchetti di soluzioni ai potenziali clienti;  
e*

**Emendamento 51****Proposta di direttiva****Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

*c bis) sviluppare una governance multilivello che includa le regioni e, per quanto possibile, le autorità locali, tenendo conto delle esperienze nel campo dell'efficienza energetica degli edifici maturate nell'ambito di progetti come MARIE, SHERPA, ELIH-MED o PROFORBIOMED.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 – lettera b bis (nuova)**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 2 bis – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) è aggiunto il seguente paragrafo:  
"3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 per integrare il presente articolo con ulteriori criteri relativi alla strategia di ristrutturazione a lungo termine.";*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

*Testo in vigore*

*Emendamento*

a) edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un'alterazione inaccettabile del

*2 bis. all'articolo 2, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

*"a) edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, oppure edifici residenziali non protetti costruiti ogni anno in numero trascurabile<sup>1 bis</sup>, con materiali naturali e*

loro carattere o aspetto;

*lavoro manuale per rispettare le tradizioni*, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica implichi un'alterazione inaccettabile del loro carattere, *unicità* o aspetto;

---

*I bis Vale a dire in un numero che non superi un millesimo del numero di progetti edili per anno nello Stato membro interessato.*";

## **Emendamento 54**

### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 3 – lettera a**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

(a) al paragrafo 1, il secondo comma è *soppresso*;

#### *Emendamento*

(a) al paragrafo 1, il secondo comma è *sostituito dal seguente*:

*"In linea con il requisito di conseguire lo standard di edifici a energia quasi zero, gli Stati membri garantiscono, conformemente all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva ...\* e all'articolo 14 della direttiva .... [direttiva sull'efficienza energetica], che, prima dell'avvio della costruzione, sia considerata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, come i sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili, la cogenerazione, il teleriscaldamento urbano o collettivo basato su fonti rinnovabili nonché le pompe di calore ad alta efficienza di cui all'allegato VII della direttiva 2009/28/CE."*

---

*\* Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016)0767 final/2.*

## Motivazione

*Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri pur garantendo la conformità all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva sulle energie rinnovabili (rifusione) e all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2010/31/UE, è opportuno razionalizzare le disposizioni relative alla valutazione della fattibilità dei sistemi alternativi ad alta efficienza energetica. Si noti che tale requisito riduce il rischio di effetti di immobilizzazione (lock-in) e di attivi non recuperabili, tenendo conto del fatto che i dispositivi installati tendono a durare, in media, più di 25 anni.*

### Emendamento 55

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis.** *all'articolo 7, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:*

**"Gli Stati membri provvedono affinché i miglioramenti della prestazione energetica contribuiscano a realizzare un ambiente interno salubre e confortevole.";**

### Emendamento 56

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 4

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 7 – comma 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. all'articolo 7, il quinto comma è **soppresso;**

4. all'articolo 7, il quinto comma è **sostituito dal seguente:**

**"In linea con il requisito di conseguire lo standard di edifici a energia quasi zero, gli Stati membri garantiscono, conformemente all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva ...\* e all'articolo 14 della direttiva .... [direttiva sull'efficienza energetica], che, prima dell'avvio della costruzione, sia considerata la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei**



*sistemi alternativi ad alta efficienza, come i sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili, la cogenerazione, il teleriscaldamento urbano o collettivo basato su fonti rinnovabili nonché le pompe di calore ad alta efficienza di cui all'allegato VII della direttiva 2009/28/CE."*

---

*\* Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione), COM(2016)0767 final/2.*

### *Motivazione*

*Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri pur garantendo la conformità all'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva sulle energie rinnovabili (rifusione) e all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2010/31/UE, è opportuno razionalizzare le disposizioni relative alla valutazione della fattibilità dei sistemi alternativi ad alta efficienza energetica. Si noti che tale requisito riduce il rischio di effetti di immobilizzazione (lock-in) e di attivi non recuperabili, tenendo conto del fatto che i dispositivi installati tendono a durare, in media, più di 25 anni.*

### **Emendamento 57**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera a**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

(a) al paragrafo 1, il terzo comma è **soppresso**;

#### *Emendamento*

(a) al paragrafo 1, il terzo comma è **sostituito dal seguente**:

***"Gli Stati membri impongono il bilanciamento idronico degli impianti di riscaldamento installati o sostituiti di recente e incentivano il bilanciamento idronico degli impianti di riscaldamento esistenti. Gli Stati membri richiedono inoltre il bilanciamento idronico quando i generatori di calore sono sostituiti negli edifici esistenti, a meno che l'impianto non sia già bilanciato.***

***Gli Stati membri richiedono che i nuovi edifici siano dotati di dispositivi***

**autoregolanti che regolino la temperatura ambiente in ogni singola stanza. Negli edifici esistenti, l'installazione di dispositivi autoregolanti per regolare in maniera individuale la temperatura di ciascuna stanza è richiesta al momento della sostituzione dei generatori di calore.";**

#### *Motivazione*

*Il bilanciamento idronico previene la situazione in cui i radiatori installati in un punto lontano dalla pompa di calore non siano sufficientemente approvvigionati di acqua calda mentre i radiatori nei pressi della pompa siano eccessivamente approvvigionati. Garantisce livelli costanti della temperatura e un utilizzo dell'energia ottimale. I dispositivi autoregolanti che regolano la temperatura ambiente e il bilanciamento idronico sono misure molto efficienti in termini di costi per risparmiare energia negli edifici. In alcuni Stati membri le valvole termostatiche sono ampiamente utilizzate nei radiatori dal 1978 mentre in altri si usano molto le valvole semplici. La sostituzione delle valvole semplici rimanenti contribuirebbe per il 4% agli obiettivi di riduzione dell'energia per il 2020. La sostituzione delle valvole semplici dei radiatori in un edificio permette di risparmiare in media dal 13 al 19% dell'energia necessaria per riscaldare l'edificio. I tempi di ritorno per tali misure sono pari soltanto a un paio di mesi.*

#### **Emendamento 58**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b – parte introduttiva**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

(b) *il* paragrafo 2 è *sostituito dal seguente:*

#### *Emendamento*

(b) *alla fine del* paragrafo 2 *sono aggiunti i seguenti commi:*

*(Lo scopo dell'emendamento è conservare l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE).*

*(In linea con la direttiva relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione), in particolare gli articoli 18 e da 19 a 22 e l'allegato III).*

#### *Motivazione*

*Contatori intelligenti e precisi possono raggiungere entrambi gli obiettivi ossia: consentire la partecipazione dei consumatori e contribuire ai risparmi energetici negli edifici attraverso la sensibilizzazione dei consumatori. Le disposizioni relative ai contatori intelligenti, pertanto, non dovrebbero essere soppresse dalla presente direttiva. Gli Stati membri continuano a*

*incoraggiare l'introduzione di sistemi dotati di contatori intelligenti, a norma della direttiva rivista sull'energia elettrica, ogniqualvolta un edificio è costruito o è sottoposto a una ristrutturazione importante, dato che ciò permette anche una diffusione più efficiente in termini di costi.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione e in tutti gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto, almeno uno ogni **dieci** sia dotato di un punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi<sup>10</sup> **in grado di azionare e arrestare la** ricarica in **funzione dei** segnali di prezzo. Tale obbligo si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto a partire dal 1° gennaio 2025.

---

<sup>10</sup> GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché in tutti gli edifici non residenziali di nuova costruzione **con più di dieci posti auto** e in tutti gli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di dieci posti auto **interni o fisicamente adiacenti all'edificio, qualora la ristrutturazione riguardi l'infrastruttura elettrica dell'edificio o i posti auto**, almeno uno ogni **tre** sia dotato di un **adeguato pre-cablaggio o canalizzazione per consentire la costruzione di un** punto di ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi<sup>10</sup>, **e che sia costruito almeno un punto di** ricarica ai sensi della direttiva 2014/94/UE, **in grado di reagire in modo dinamico ai** segnali di prezzo, **con una potenza di almeno 7 kW in ogni posto auto munito di un punto di ricarica**. Tale obbligo si applica a tutti gli edifici non residenziali con più di dieci posti auto a partire dal 1° gennaio 2025.

---

<sup>10</sup> GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

#### *Motivazione*

*Per i nuovi edifici non residenziali, le infrastrutture elettriche necessarie possono essere integrate nel processo di progettazione fin dall'inizio. È pertanto consigliabile rendere gli edifici di nuova costruzione a prova di futuro prevedendo il pre-cablaggio e le canalizzazioni. Per quanto concerne gli edifici non residenziali esistenti, l'obbligo dovrebbe essere reso meno rigido e applicarsi soltanto se la ristrutturazione riguarda le infrastrutture elettriche*

dell'edificio o il parcheggio. Un punto di ricarica simbolico andrebbe installato nei parcheggi.

## Emendamento 60

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri provvedono affinché **gli** edifici residenziali **di nuova costruzione** e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti con più di dieci posti auto comprendano il pre-cablaggio che consente d'installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto.

#### *Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché **i nuovi** edifici residenziali e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, **qualora la ristrutturazione includa l'infrastruttura elettrica o il parcheggio**, con più di dieci posti auto **interni o fisicamente adiacenti all'edificio**, comprendano il pre-cablaggio **o la pre-canalizzazione** che consente d'installare i punti di ricarica per i veicoli elettrici in ciascun posto auto **in linea con la migliore tecnologia disponibile**.

## Emendamento 61

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera c

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 5

#### *Testo della Commissione*

5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, la prestazione energetica globale dell'intero sistema modificato sia valutata, documentata e trasmessa al proprietario dell'edificio, in modo che sia disponibile per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste informazioni siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di

#### *Emendamento*

5. Gli Stati membri provvedono affinché quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, la prestazione energetica globale **e, ove pertinente, la qualità dell'aria interna** dell'intero sistema modificato sia valutata, documentata e trasmessa al proprietario dell'edificio, in modo che sia disponibile per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1 e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. Gli Stati membri provvedono affinché queste informazioni

prestazione energetica di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

siano incluse nella banca dati nazionale degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

## Emendamento 62

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 5 – lettera c

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 8 – paragrafo 6 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

L'indicatore d'intelligenza rileva le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell'edificio stesso di rispondere al fabbisogno di comfort o ai requisiti operativi, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, continuo e ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l'edificio è allacciato.";

#### *Emendamento*

L'indicatore d'intelligenza rileva le caratteristiche di flessibilità, le funzionalità migliorate e le capacità risultanti dai dispositivi intelligenti, interconnessi e incorporati, integrati nei sistemi tecnici per l'edilizia tradizionali. Le caratteristiche aumentano la capacità degli occupanti e dell'edificio stesso di rispondere al fabbisogno di **qualità dell'aria interna e di comfort termico** o ai requisiti operativi, di partecipare alla gestione della domanda e contribuire al funzionamento sicuro, **salubre**, continuo e ottimale dei vari sistemi energetici e infrastrutture cui l'edificio è allacciato.";

## Emendamento 63

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico **ottenuto** grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio è **calcolato** confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la

#### *Emendamento*

6. Gli Stati membri collegano le rispettive misure finanziarie destinate a migliorare l'efficienza energetica nella ristrutturazione degli edifici al risparmio energetico **e ai benefici non energetici come i miglioramenti della qualità dell'aria interna ottenuti** grazie alla ristrutturazione stessa. Il risparmio **e i**

ristrutturazione.";

*miglioramenti sono calcolati* confrontando gli attestati di prestazione energetica prima e dopo la ristrutturazione *o i risultati di un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che mostri il miglioramento delle prestazioni energetiche e dei benefici non energetici come la qualità dell'aria interna e che fornisca informazioni utili a sostegno della mobilitazione di finanziamenti pubblici e privati per investimenti negli edifici volti a migliorare l'efficienza energetica o la qualità dell'aria interna. Tali attestati sono forniti anche in versione digitale, con la possibilità di includere informazioni pertinenti per la creazione di modelli e proiezioni dell'impatto dei miglioramenti degli edifici. Qualora il nuovo attestato di prestazione energetica provi un miglioramento nell'efficienza energetica dell'edificio, il suo costo può essere incluso nell'incentivo previsto dello Stato membro.*";

## Emendamento 64

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 6 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 10 – paragrafo 6 bis

#### *Testo della Commissione*

6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m<sup>2</sup>.

#### *Emendamento*

6 bis. Quando gli Stati membri predispongono una banca dati in cui sono registrati gli attestati di prestazione energetica, detta banca dati permette di tracciare il consumo effettivo di energia degli edifici contemplati, a prescindere dalla dimensione e categoria. La banca dati contiene i dati, regolarmente aggiornati, relativi al consumo effettivo di energia degli edifici *pubblici con una superficie utile superiore a 250 m<sup>2</sup> e degli edifici* frequentemente visitati dal pubblico con una superficie utile superiore a 250 m<sup>2</sup>.

## Emendamento 65

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 11 – paragrafo 9 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**6 bis.** *all'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo:*

**"9 bis.** *La Commissione valuta la necessità di un'ulteriore armonizzazione degli attestati di prestazione energetica conformemente all'articolo 11, prendendo in considerazione la fattibilità di introdurre sistemi nazionali di controllo a campione per monitorarli."*;

## Emendamento 66

### Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili **degli impianti utilizzati per il riscaldamento degli edifici, quali il generatore di calore, il sistema di controllo e la pompa o le pompe di circolazione** negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con **sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati** di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento **della caldaia** e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. La valutazione del dimensionamento **della caldaia** non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili **del generatore di calore** negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con **un generatore di calore** di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. Tale ispezione include una valutazione del rendimento **del generatore di calore** e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio, **dell'efficacia del controllo individuale della temperatura ambiente delle singole stanze e del bilanciamento idronico dell'impianto di riscaldamento**. La valutazione del dimensionamento **del generatore di calore e del bilanciamento idronico** non dev'essere ripetuta se nel

riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.

frattempo non sono state apportate modifiche all'impianto di riscaldamento in questione o con riguardo al fabbisogno termico dell'edificio.

### **Emendamento 67**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b**

Direttiva 2010/31/CE

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

#### *Emendamento*

a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia ***nonché la ventilazione e/o gli altri elementi collegati a una buona qualità dell'aria interna;***

### **Emendamento 68**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

#### *Emendamento*

b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione, ***stoccaggio*** e del consumo ottimali dell'energia, ***incluse funzionalità relative alla temperatura delle singole stanze e al bilanciamento idraulico dinamico.***

### **Emendamento 69**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***3 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare misure atte ad***



*assicurare che sia fornita agli utenti un'adeguata consulenza in merito alla sostituzione dei generatori di calore, ad altre modifiche dell'impianto di riscaldamento e a soluzioni alternative al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento del generatore di calore. L'impatto globale di tale approccio è equivalente a quello derivante dalle misure adottate a norma del paragrafo 1.*

*Motivazione*

*Alcuni Stati membri hanno già predisposto misure equivalenti alle ispezioni, come i sistemi di consulenza, che si sono dimostrate efficaci per aumentare l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento. È opportuno consentire agli Stati membri di mantenere tale flessibilità e le misure alternative.*

**Emendamento 70**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 7 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 14 – paragrafo 3 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. I sistemi tecnici per l'edilizia esplicitamente disciplinati da un accordo contrattuale relativo a un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica o da un altro criterio concordato di prestazione energetica, quali i contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.";***

*Motivazione*

*Occorre rafforzare il ruolo dei contratti di rendimento energetico nell'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, poiché tali contratti rappresentano un approccio globale per le ristrutturazioni e comprendono il finanziamento, l'esecuzione delle opere edili e la gestione energetica. Con il contratto di rendimento energetico, il proprietario di un immobile conclude un contratto con una società di servizi energetici per la realizzazione delle misure per l'efficienza energetica. Le ispezioni/i controlli sono parte del contratto.*

## Emendamento 71

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere un'ispezione periodica, **e monitorare l'esigenza di manutenzione**, delle parti accessibili degli impianti di condizionamento d'aria negli edifici non residenziali con consumo totale di energia primaria superiore a 250 MWh e negli edifici residenziali con sistemi tecnici per l'edilizia centralizzati di potenza nominale utile cumulativa superiore a 100 kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento del condizionamento d'aria e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio. La valutazione del dimensionamento non dev'essere ripetuta se nel frattempo non sono state apportate modifiche a tale impianto di condizionamento d'aria o con riguardo al fabbisogno di rinfrescamento dell'edificio.";

## Emendamento 72

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

(a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia;

#### *Emendamento*

(a) monitorare, analizzare e adeguare continuamente l'uso dell'energia **nonché la ventilazione e/o gli altri elementi collegati a una buona qualità dell'aria interna**;

## Emendamento 73

### Proposta di direttiva

**Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

(b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione e del consumo ottimali dell'energia.";

*Emendamento*

(b) funzionalità di regolazione efficaci ai fini della generazione, distribuzione, **stoccaggio** e del consumo ottimali dell'energia.";

**Emendamento 74**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti un'adeguata consulenza in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento dell'aria, ad altre modifiche dell'impianto di condizionamento dell'aria e a soluzioni alternative al fine di valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento dell'impianto di condizionamento dell'aria. L'impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello derivante dal paragrafo 1.***

*Motivazione*

*Alcuni Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità di optare per misure equivalenti alle ispezioni, come i sistemi di consulenza esistenti. È opportuno consentire agli Stati membri di mantenere tale flessibilità e le misure alternative.*

**Emendamento 75**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 8 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

**3 ter. I sistemi tecnici per l'edilizia esplicitamente disciplinati da un accordo contrattuale relativo a un livello concordato di miglioramento dell'efficienza energetica o da un altro criterio concordato di prestazione energetica, quali i contratti di rendimento energetico ai sensi dell'articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE, sono esentati dai requisiti di cui al paragrafo 1.";**

*Motivazione*

*Occorre rafforzare il ruolo dei contratti di rendimento energetico nell'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, poiché tali contratti rappresentano un approccio globale per le ristrutturazioni e comprendono il finanziamento, l'esecuzione delle opere edili e la gestione energetica. Con il contratto di rendimento energetico, il proprietario di un immobile conclude un contratto con una società di servizi energetici per la realizzazione delle misure per l'efficienza energetica. Le ispezioni/i controlli sono parte del contratto.*

**Emendamento 76**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – comma 1 – punto 9**  
Direttiva 2010/31/UE  
Articolo 19

9. *all'articolo 19, l'anno "2017" è sostituito dall'anno "2028";*

9. *l'articolo 19 è sostituito dal seguente:*

**"Articolo 19**

**Riesame**

***La Commissione, assistita dal comitato istituito dall'articolo 26, valuta la presente direttiva entro il 1° gennaio 2024 alla luce dell'esperienza acquisita e dei progressi compiuti nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte legislative.***

***Essa pubblica, entro il 2020, una valutazione d'impatto sulla possibile***

*estensione dell'ambito di applicazione della direttiva, in vista di una sua eventuale revisione nel 2024, al fine di prevedere l'inclusione al suo interno dell'energia incorporata necessaria per costruire un edificio e i suoi componenti edilizi.";*

## **Emendamento 77**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 11**

Direttiva 2010/31/UE

Articolo 23 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 8 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo di **tempo indeterminato** a decorrere da [inserire la data dell'entrata in vigore].

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 8 e 22 è conferito alla Commissione per un periodo di **cinque anni** a decorrere da **XXX** [inserire la data dell'entrata in vigore **della direttiva**]. **La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.**

## **Emendamento 78**

### **Proposta di direttiva**

#### **Allegato I – comma 1 – punto 1 – lettera a**

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

La prestazione energetica di un edificio riflette l'uso normale di energia dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione.

#### *Emendamento*

La prestazione energetica di un edificio è **determinata sulla base della quantità di energia stimata o effettiva usata per il riscaldamento, il rinfrescamento, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione e l'illuminazione** e riflette l'uso normale di energia dell'edificio per riscaldamento, rinfrescamento, produzione di acqua calda per uso domestico, ventilazione e illuminazione.

## Motivazione

*Der Text aus dem aktuellen Anhang I der Richtlinie 2010/31/EU wurde wieder eingeführt. Um die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes zu bestimmen, ist es nicht ausreichend einzig den Primärenergiebedarf zu evaluieren. Zuerst sollte die Energiemenge berechnet werden, die gebraucht wird, um den typischen Energieverbrauch eines Gebäudes zu decken. Dieser Endenergieverbrauch und der Primärenergiebedarf eines Gebäudes sollten zur Bewertung der Gesamtenergieeffizienz verwendet werden. Die Primärenergie beschreibt vielmehr die Qualität der verwendeten Energie als die Menge der Energie, die zur Deckung des Energiebedarfs eines Gebäudes nötig ist.*

### Emendamento 79

#### Proposta di direttiva

#### Allegato I – comma 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 1 – comma 3

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri *descrivono il* metodo nazionale di calcolo secondo il quadro degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN).";

#### *Emendamento*

*Entro due anni dall'approvazione con voto formale del CEN*, gli Stati membri *attuano e applicano le norme relative all'efficienza energetica degli edifici nel* metodo nazionale di calcolo secondo il quadro degli allegati nazionali delle corrispondenti norme europee elaborate nell'ambito del mandato M/480 conferito dalla Commissione europea al Comitato europeo di normazione (CEN).";

## Motivazione

*Per evitare la frammentazione del mercato interno è indispensabile un approccio dell'UE volto ad accelerare l'innovazione e i risparmi energetici in tutta Europa. Le norme sull'efficienza energetica degli edifici, recentemente approvate dagli enti nazionali di normazione, consentono di calcolare la prestazione energetica degli edifici in tutta l'UE utilizzando le stesse metodologie. Tali metodologie si basano sui dati più recenti e contribuiscono alla diffusione sul mercato delle tecnologie per il riscaldamento più efficienti. Un periodo di transizione di due anni consentirà agli urbanisti e agli architetti di testare tali norme EPB e di risolvere le eventuali incoerenze restanti.*

### Emendamento 80

#### Proposta di direttiva

#### Allegato I – comma 1 – punto 1 – lettera b

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e adeguata ventilazione è calcolato in modo da *assicurare* livelli *minimi* di salute e comfort definiti dagli Stati membri.

*Emendamento*

Il fabbisogno energetico per il riscaldamento degli ambienti, rinfrescamento degli ambienti, produzione di acqua calda per uso domestico e adeguata ventilazione, *espresso come energia fornita ed energia primaria*, è calcolato in modo da *massimizzare i requisiti relativi ai* livelli di salute, *qualità dell'aria interna* e comfort definiti dagli Stati membri. *Occorre prestare particolarmente attenzione a evitare che la temperatura di qualsiasi superficie interna dell'edificio scenda al di sotto della temperatura di rugiada e a evitare il surriscaldamento.*

*Motivazione*

*Il surriscaldamento è un problema altrettanto importante, che incide sulla salute e sul comfort degli utenti, oltre che sulla prestazione energetica degli edifici.*

**Emendamento 81**

**Proposta di direttiva**

**Allegato I – comma 1 – punto 1 – lettera b**

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 2 – comma 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Gli Stati membri garantiscono che i metodi di calcolo e i fattori di energia primaria per i diversi vettori di energia rinnovabile in loco e le diverse tecnologie di conversione riflettano opportunamente le caratteristiche del vettore energetico specifico nell'ottica del sistema energetico generale, in particolare il potenziale uso alternativo del vettore energetico che è convertito e consumato in loco e il potenziale di esportazione per l'uso non in loco dell'energia generata in loco.*

## *Motivazione*

*Tipi diversi di fonti di energia rinnovabile in loco possiedono caratteristiche diverse, ad esempio presentano usi alternativi, interagiscono in modo diverso con il sistema energetico generale, ecc. Pertanto i fattori di energia primaria dovrebbero essere differenziati in due principali raggruppamenti al fine di terminare i requisiti di prestazione energetica: 1) le tecnologie di conversione che utilizzano una fonte di energia rinnovabile generata in loco che non può essere esportata (calore ambiente) o le tecnologie di conversione che utilizzano una fonte di energia rinnovabile generata in loco che può essere esportata (micro-turbine); 2) tecnologie di conversione che utilizzano una fonte di energia rinnovabile che non è generata in loco (pellet per caldaie a pellet).*

## **Emendamento 82**

### **Proposta di direttiva**

**Allegato I – comma 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)**

Direttiva 2010/31/UE

Allegato I – punto 5 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) è aggiunto il punto seguente:*

*"5 bis. Quando calcolano la prestazione energetica di un elemento edilizio trasparente o traslucido dell'involucro dell'edificio, gli Stati membri tengono conto del suo bilancio energetico, ossia delle perdite energetiche nonché dei guadagni energetici derivanti dall'irraggiamento solare passivo, insieme a tutti gli aspetti pertinenti di cui ai punti 3, 4 e 5.";*

## *Motivazione*

*Finora gli Stati membri non hanno ricevuto orientamenti in merito al calcolo della prestazione energetica degli elementi edilizi che fanno parte dell'involucro dell'edificio. Metodi di calcolo comuni potrebbero migliorare l'omogeneità nel mercato interno.*



## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Prestazione energetica nell'edilizia
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ITRE 12.12.2016
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ENVI 12.12.2016
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Anneli Jäätteenmäki 20.2.2017
<b>Esame in commissione</b>	29.5.2017
<b>Approvazione</b>	7.9.2017
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 53 -: 0 0: 6
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Marco Affronte, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D'Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Arne Gericke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Elena Gentile, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Keith Taylor, Carlos Zorrinho
<b>Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Bendt Bendtsen, Norbert Erdős, Jill Evans, György Hölvényi, Barbara Lochbihler, Olle Ludvigsson, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

EFDD	Piernicola Pedicini
ENF	Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh
GUE/NGL	Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen
PPE	Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Birgit Collin-Langen, Norbert Erdős, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, György Hölvényi, Peter Liese, Norbert Lins, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Stefano Maullu, Mairead McGuinness, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean
S&D	Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho
Verts/ALE	Benedek Jávor

<b>0</b>	<b>-</b>

<b>6</b>	<b>0</b>
ALDE	Jan Huitema
Verts/ALE	Marco Affronte, Jill Evans, Barbara Lochbihler, Davor Škrlec, Keith Taylor

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Prestazione energetica nell'edilizia		
<b>Riferimenti</b>	COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD)		
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	30.11.2016		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ITRE 12.12.2016		
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	ENVI 12.12.2016		
<b>Relatori</b> Nomina	Bendt Bendtsen 25.1.2017		
<b>Esame in commissione</b>	28.2.2017	29.5.2017	10.7.2017
<b>Approvazione</b>	11.10.2017		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	51 1 11	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Michel Reimon, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Mario Borghesio, Rosa D'Amato, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Florent Marcellesi, Luděk Niedermayer		
<b>Deposito</b>	23.10.2017		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>51</b>	<b>+</b>
ALDE	Fredrick Federley, Kaja Kallas, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck
GUE/NHL	Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Xabier Benito Ziluaga
PPE	Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Aldo Patriciello, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská
S&D	José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho
VERTS/ALE	Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Michel Reimon, Claude Turmes

<b>1</b>	<b>-</b>
EFDD	Jonathan Bullock

<b>11</b>	<b>0</b>
ECR	Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský
EFDD	David Borrelli, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano
ENF	Mario Borghezio, Christelle Lechevalier
PPE	Hermann Winkler

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti